



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO. Art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016

**LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI
QUADRIENNIO 2020/2023**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Parte prima

(articolo 43, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura

(articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti)

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

LOTTI	DENOMINAZIONE	CIG
LOTTO 1	BASSA PIANURA – LENESE – ORCEANA E QUINZANESE	8010690682
LOTTO 2	VALTENESI – GOITese E GHEDESE	80109583AC
LOTTO 3	TANGENZIALE SUD	80109637CB
LOTTO 4	PIANURA OCCIDENTALE	8010971E63
LOTTO 5	VAL CAMONICA E FRANCIACORTA	80109816A6
LOTTO 6	VAL TROMPIA - PERTICHE	8010986AC5
LOTTO 7	VALLE SABBIA E VALVESTINO	8010990E11
LOTTO 8	ALTO GARDA	801099308F

Brescia, agosto 2019

Il Responsabile unico del procedimento lotti 1,2,3,4
dott. Ing. Enrica Savoldi

Il Progettista lotti 1,2,3,4
dott. Ing. Luisa Zavanella

Il Responsabile del procedimento lotti 5,6,7,8
dott. Ing. Luisa Zavanella

Il Progettista lotti 5,6,7,8
dott. Ing. Enrica Savoldi

Il Dirigente
dott. Riccardo Davini

Indice generale

PARTE PRIMA.....	4
Definizione tecnica ed economica dell'appalto.....	4
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni.....	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto – Categorie di lavori.....	10
Art. 3. Durata e modalità di stipulazione del contratto.....	19
Art. 4 - Condizioni dell'accordo quadro e dei contratti applicativi.....	20
Art. 5 - Forma e dimensioni dei lavori.....	21
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	21
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	21
Art. 8 - Osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti.....	22
Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	23
Art. 10. Modifiche dell'operatore economico appaltatore.....	24
Art. 11. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere.....	24
Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	25
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	25
Art. 14. Consegna e inizio dei lavori.....	25
Art. 15. Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori. Reperibilità.....	26
Art. 16. Proroghe.....	27
Art. 17. Sospensioni ordinate dalla DL.....	28
Art. 18. Sospensioni ordinate dal RUP.....	28
Art. 19. Penali in caso di ritardo.....	29
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	30
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	30
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	31
Art. 22. Lavori a misura.....	31
Art. 23. Eventuali lavori a corpo.....	32
Art. 24. Eventuali lavori in economia.....	32
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	32
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	33
Art. 26. Anticipazione del prezzo.....	33
Art. 27. Pagamenti in acconto.....	33
Art. 28. Pagamenti a saldo.....	34
Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	34
Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	35

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	35
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti	36
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	36
Art. 36. Riduzione delle garanzie	37
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	39
Art. 38. Variazione dei lavori	39
Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali	41
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	41
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	41
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	41
Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	43
Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	43
Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)	44
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	45
Art. 47. Subappalto	45
Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto	48
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	49
Art. 50. Accordo bonario e transazione	49
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI	55
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	55
Art. 56. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	55
CAPO 12. NORME FINALI	57
Art. 63. Custodia del cantiere	62
Art. 64. Cartello di cantiere	62
Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti	62
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI	65
ALLEGATO A: AUTODICHIARAZIONI	67
ALLEGATO B: ELENCHI STRADE	75
ALLEGATO C: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	88

PARTE PRIMA**Definizione tecnica ed economica dell'appalto****CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO****Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni**

1. Il presente Capitolato speciale d'appalto disciplina i contenuti dell'Accordo Quadro, stipulato ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici) con un solo operatore economico (per ciascun lotto), sulla base del quale affidare lavori e servizi specifici per la manutenzione delle strade, sgombero della neve e trattamento antighiaccio e di tutte le opere e provviste necessarie ad assicurare la transitabilità in condizioni di sicurezza delle strade provinciali dei n. 8 (otto) lotti sotto indicati, come elencate nei pertinenti allegati "B" del presente Capitolato. Si precisa che verranno stipulati contratti applicativi per ogni lotto così come di seguito individuati:

LOTTO	DENOMINAZIONE	CIG
LOTTO 1	BASSA PIANURA – LENESE – ORCEANA E QUINZANESE	8010690682
LOTTO 2	VALTENESI – GOITese E GHEDESE	80109583AC
LOTTO 3	TANGENZIALE SUD	80109637CB
LOTTO 4	PIANURA OCCIDENTALE	8010971E63
LOTTO 5	VAL CAMONICA E FRANCIACORTA	80109816A6
LOTTO 6	VAL TROMPIA - PERTICHE	8010986AC5
LOTTO 7	VALLE SABBIA E VALVESTINO	8010990E11
LOTTO 8	ALTO GARDA	801099308F

2. L'operatore economico sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni, ad eseguire lavori anche lungo strade provinciali non comprese negli elenchi afferenti i vari lotti per effetto di modifiche nella competenza a carico dell'Amministrazione appaltante della manutenzione di strade o di alcuni tronchi di esse, ovvero, in caso di nuove opere, manufatti, l'appaltatore dovrà garantire il medesimo servizio senza altro diritto che al compenso risultante dalla liquidazione in base ai prezzi di contratto. Pertanto, potrà essere modificato in modo proporzionale anche il numero di mezzi richiesti per lo sgombero neve e spargimento sale di cui ai pertinenti allegati "A" (dichiarazione di impegno) relativi a ciascun lotto.

3. Le prestazioni (nel presente Capitolato denominate anche "lavori") che formano oggetto dell'appalto possono, a titolo non esaustivo, così riassumersi:

LAVORI

- riparazione o rifacimento di tutte le opere in muratura di pertinenza della sede stradale;

- rimozione dalla carreggiata stradale di massi, sassi, sabbia e materiale di ricasco dalle scarpate e relative protezioni;
- opere di consolidamento dei versanti, gabbioni e terre armate;
- riparazione, ripristino e rinforzo di ponti e viadotti;
- manutenzione e pulizia delle gallerie e dei relativi impianti, esclusi quelli di illuminazione;
- ripristino e manutenzione del piano viabile a seguito della formazione di buche;
- fornitura, trasporto e eventuale stesa dei materiali per il risanamento di carreggiate e di banchine;
- ripristino e installazione di barriere stradali di sicurezza;
- ripristino e installazione di barriere e reti paramassi;
- ripristino e installazione di giunti di dilatazione;
- ripristino e installazione di segnaletica stradale verticale;
- stesa e rifacimento della segnaletica orizzontale.

SERVIZI

- sgombero delle nevi e spargimento di sostanze antigelive;
- sfalcio erba, taglio di rami sporgenti ed abbattimento di alberature pericolanti;
- reperibilità.

4. L' Accordo quadro regola la modalità di esecuzione degli ordini specifici che verranno richiesti durante il periodo della sua durata direttamente dal committente, con le modalità di cui ai successivi articoli.

5. La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione. Si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP (responsabile unico del procedimento) o dal DL (direttore lavori), predisposti dall'impresa stessa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura a cui sarà applicato il ribasso offerto.

6. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici.

7. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari. Nuovi prezzi saranno formati in analogia ai prezzi di elenco mediante analisi dettagliata. Non saranno accettate generiche valutazioni a corpo. Per la formulazione di un nuovo prezzo, verranno presi in considerazione i Prezziari ANAS 2019, il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche (ed. 2019), il Prezzario Opere Edili Brescia dell'anno di riferimento. Qualora non fosse presente il prezzo in nessun prezzario citato verrà effettuata un'analisi del prezzo.

8. Durante l'esecuzione dell'appalto, laddove si presenterà la necessità di realizzare un cantiere, questo sarà realizzato secondo quanto prescritto dal d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e dove interverranno più imprese sarà nominato, per il cantiere specifico, il C.S.E. che redigerà anche i documenti previsti nelle competenze del C.S.P.

9. Tutti gli oneri per quanto sopra specificato si intendono compensati nei prezzi unitari d'elenco e di tali oneri l'impresa appaltatrice dovrà tenere conto nella formulazione della propria offerta. Sono implicitamente comprese nei prezzi a base d'asta dei lavori da contabilizzare a misura tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere, eseguite a regola d'arte, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

10. Il ribasso offerto dovrà tener conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale e del costo degli oneri aziendali.

11. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore sono i seguenti:

a) mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per qualsiasi imprevedibile evenienza che si dovesse verificare lungo le strade provinciali (smottamenti franosi, cedimenti piano viabile, allagamenti, occlusione canali di scolo acque, sinistri stradali, perdite di carico, rimozione alberi caduti, asportazione materiale dal piano viabile, ecc.), il proprio personale e mezzi d'opera, 24h/24h per tutta la durata dell'appalto, compresi giorni prefestivi e festivi; in particolare dovranno essere sempre immediatamente disponibili unità operative di emergenza (per le quali sarà riconosciuto un compenso forfettario mensile come da elenco prezzi unitari), che dovranno intervenire entro un'ora dalla richiesta del personale tecnico della Provincia di Brescia, composte unitariamente da:

- **n. 1 Responsabile Tecnico**

- **n. 1 Operaio Caposquadra/Specializzato**

- **n. 2 Operai Qualificati/Comuni**

- **n. 1 autocarro con portata utile non inferiore a 180 q.**

- **n. 1 macchina operatrice (pala meccanica o escavatore semovente) di potenza non inferiore a 100 HP**

e nel numero di seguito indicato per ciascun lotto:

lotto 1: n. 4 unità operative di emergenza

lotto 2: n. 3 unità operative di emergenza

lotto 3: n. 1 unità operative di emergenza

lotto 4: n. 2 unità operative di emergenza

lotto 5: n. 5 unità operative di emergenza

lotto 6: n. 4 unità operative di emergenza

lotto 7: n. 5 unità operative di emergenza

lotto 8: n. 2 unità operative di emergenza;

L'Appaltatore ha l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di UN'ORA dall'ordine, anche orale, restando inteso a tale proposito che, nel caso di ritardato intervento, verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo del contratto applicativo di riferimento per ogni ora di ritardo, per ogni unità operativa di emergenza richiesta.

b) comunicare alla Direzione Lavori due nominativi e i relativi numeri di telefono del Responsabile del personale della ditta reperibile 24h/ 24h, 365 giorni all'anno;

c) quanto al servizio di sgombero delle nevi:

c.1) Lo sgombero della neve dal piano carreggiabile delle strade provinciali dovrà essere eseguito dall'appaltatore ogni qualvolta lo strato nevoso abbia raggiunto lo spessore minimo a soffice di cm 3-5 (tre-cinque centimetri).

c.2) Nel caso dovesse smettere di nevicare, qualunque sia lo spessore dello strato di neve caduta, ancorché inferiore ai 3-5 centimetri anzidetti, l'intervento di sgombero neve dovrà ugualmente essere eseguito onde evitare il formarsi, sulla carreggiata stradale, di insidiosi strati di neve compatta o di ghiaccio.

c.3) lo sgombero della neve dovrà interessare l'intera larghezza della carreggiata stradale (insieme delle corsie);

c.4) Il servizio di sgombero neve dovrà, in tutti i casi, attuarsi sia di giorno che di notte (giorni festivi compresi) per l'iniziativa dello stesso appaltatore, previo necessario avviso dato al Responsabile di zona della Provincia di Brescia o a seguito di ordine impartito dal personale medesimo, precisando altresì che gli eventuali interventi non preventivamente autorizzati non saranno in alcun modo contabilizzati e accreditati.

c.5) L'Appaltatore ha l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di **MEZZ'ORA** dall'ordine, anche verbale, restando inteso a tale proposito che, nel caso di ritardato intervento,

oltre a tutti i maggiori oneri più oltre richiamati, verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo del contratto applicativo di riferimento per la prima mezz'ora e per ogni ora di ritardo, per ogni singolo mezzo richiesto.

c.6) Le operazioni di sgombero neve dovranno essere eseguite con unità operative funzionali attrezzate, costituite ciascuna di automezzo di adeguata potenza (autocarro non inferiore a tre assi da 280 Hp minimo), con relativa lama a spinta e spandisabbia a cassone con capacità di almeno 5 m³ o a traino e delle occorrenti maestranze interamente messe a disposizione dall'Impresa Appaltatrice, alla quale compete pure l'obbligo di curarne e mantenerne la perfetta efficienza per l'intera stagione invernale. Tra le unità operative in dotazione all'impresa appaltatrice, almeno DUE devono essere del tipo con lama a spinta e con spandisabbia a cassone trasportato sull'automezzo con capacità di almeno 5 m³.

c.7) È facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto, in casi di comprovata necessità, richiedere l'utilizzo di macchine operatrici.

c.8) Si precisa che il contributo forfettario stabilito nell'Elenco Prezzi, sarà corrisposto esclusivamente:

- per l'utilizzo di automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone con capacità di almeno 5 m³ (art. D.11.6.a dell'Elenco Prezzi Unitari);
- per l'utilizzo di automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino (art. D.11.6.b dell'Elenco Prezzi Unitari);

c.9) Il numero delle unità operative, come sopra descritte, che l'Impresa è obbligata a tenere a disposizione per le operazioni di sgombero neve, deve essere tale da consentire che il servizio si possa svolgere in modo tempestivo, rapido ed efficiente su tutte le strade affidate in appalto (indicativamente una unità operativa per ogni Km 20/25 di strada nelle zone di pianura e, nelle zone di montagna, ogni 15/20 Km di effettivo percorso ivi comprese le percorrenze su altre strade). Tali unità operative dovranno essere dislocate, in adatte località, comunque entro 10 km dai tronchi stradali da servire, in modo da garantire la contemporaneità di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

c.10) Dopo l'avvenuto espletamento della gara d'appalto, il Direttore dei Lavori competente provvederà alla verifica, alla presa visione e collaudo delle unità operative di sgombero neve; a tal proposito l'impresa aggiudicataria dovrà:

- comunicare tempestivamente **un unico luogo**, da individuarsi nella zona oggetto dell'appalto, ove effettuare le predette operazioni di verifica e collaudo, i mezzi dovranno essere allestiti e pronti;
- dimostrare con adeguata documentazione quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta (Libretti di circolazione automezzi, certificati di omologazione, libro unico, contratti registrati di locazione/noleggio, ecc.).

c.11) Si precisa che solamente per le unità operative di sgombero neve, verificate e collaudate dal Direttore dei Lavori competente, si procederà al riconoscimento e quindi alla contabilizzazione dell'importo forfettario per ogni stagione invernale, stabilito nell'elenco prezzi unitari, differenziando i mezzi con spandisabbia a cassone con capacità non inferiore a 5 m³ dagli altri mezzi richiesti dotati di spandisabbia a traino, predisposte e mantenute in costante e perfetta efficienza a disposizione esclusiva dell'Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo che verrà definito in sede di contratto applicativo.

c.12) Ogni qualvolta avvenisse che, al momento del bisogno, l'Impresa non disponesse dei mezzi necessari e sufficienti per il servizio, verrà applicata la penale dell'1% giornaliero dell'importo del contratto applicativo di riferimento; sarà facoltà della Direzione Lavori, senza alcuna preventiva intimazione all'Impresa, provvedere agli sgomberi con qualsiasi altro mezzo occasionale, addebitando gli oneri e spese conseguenti all'Appaltatore stesso, rimanendo inteso che il previsto compenso forfettario stagionale relativo all'unità operativa non verrà corrisposto.

c.13) Parimenti se, per ritardato intervento o per qualsivoglia altra causa imputabile a negligenza dell'Appaltatore, avvenisse che lo sgombero neve fosse malamente o non completamente eseguito e le nevi perciò ghiacciassero, l'Appaltatore sarà in tal caso obbligato, a sue spese alla rottura e rimozione dello strato ghiacciato da tutto il piano stradale e, qualora a ciò non provvedesse tempestivamente, sarà in facoltà della Direzione Lavori provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi necessari, addebitandone interamente l'importo all'Appaltatore stesso.

c.14) È fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare, per tutti i veicoli utilizzati, tutte le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285) e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

c.15) Si precisa che per qualsiasi danno verso terzi, dovuto a mancato, ritardato o inadeguato sgombero della neve e del ghiaccio, nonché dello spargimento di prodotti antigelivi lungo le carreggiate stradali, è pienamente responsabile l'Appaltatore, sia civilmente che penalmente, ritenendo egli comunque sollevata l'Amministrazione per qualunque richiesta di risarcimento a seguito di incidenti o danno a persone o cose.

c.16) Rimane inoltre esplicitamente stabilito che l'Appaltatore resta unico responsabile a qualsiasi effetto di eventuali danni al patrimonio stradale ed alle proprietà private contigue che dovessero verificarsi in conseguenza del servizio affidatogli.

c.17) Si precisa che le voci dell'elenco prezzi unitari, devono intendersi riferite ad ogni Km di carreggiata regolarmente sgomberata dalla neve (intesa come larghezza intera del manto stradale salvo carreggiata a doppia o più corsie per senso di marcia), anche durante le ore notturne e/o festive, e con esse deve intendersi quindi compensato il servizio, quale che sia il numero dei passaggi effettuati e dei mezzi operativi impegnati per dare l'intera carreggiata libera dalla neve, compreso perciò il nolo dei mezzi e delle maestranze costituenti l'unità operativa di sgombero neve impiegata ed ogni qualsiasi altro onere, escluso solo il compenso forfetario stagionale riferito ad ogni singola unità operativa effettivamente mantenuta disponibile ed efficiente per l'intera stagione invernale.

c.18) I prodotti antigelivi verranno forniti direttamente dalla Stazione Appaltante nei luoghi concordati. L'eventuale miscelazione con sabbia nella percentuale prevista nell'elenco prezzi potrà essere effettuata solo su richiesta del Direttore dei Lavori. Lungo le carreggiate dovrà essere sparso il prodotto antigelivo puro. Qualora le condizioni orografiche della strada non consentano una perfetta riuscita del lavoro e quindi non giunga alla normale percorribilità della carreggiata si potrà autorizzare, di volta in volta, dietro espressa autorizzazione del Responsabile di zona o del Direttore dei Lavori lo spargimento del salgemma frammisto alla sabbia.

c.19) Nella stagione autunnale verranno distribuiti, sui diversi tronchi e nelle località indicate, i quantitativi di sabbia che verranno stabiliti dalla Direzione Lavori, per gli insabbiamenti di geli, brine e nevi, al prezzo indicato nell'elenco prezzi unitari.

c.20) Nel caso si verificasse la necessità di ulteriori forniture di sabbia, l'Appaltatore dovrà, previo specifico ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto, consegnarla nei luoghi indicati in tutta la quantità occorrente, nel tempo assegnato, ed al medesimo prezzo della prima fornitura, indicato nell'elenco prezzi unitari.

c.21) Nel caso l'Appaltatore ritardasse nella consegna della sabbia richiesta, oltre le 24 ore dal termine fissato, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà senz'altro provvedervi d'ufficio a suo carico, applicando, inoltre, le penali previste dallo specifico articolo del presente Capitolato.

c.22) La sabbia per ghiaccio, delle dimensioni granulometriche da 1 a 7 mm, dovrà provenire dalla frantumazione dei sedimenti dei fiumi, torrenti o cave locali e dovrà essere scevra di materie terrose.

c.23) Per l'insabbiamento meccanico della carreggiata, verranno impiegati automezzi muniti di spargitori meccanici per sale/sabbia forniti direttamente dall'Appaltatore, con tutto il personale necessario per ottenere il più sollecito servizio tanto di giorno che di notte, nelle medesime proporzioni previste per lo sgombero della neve.

c.24) L'Appaltatore dovrà pure provvedere al ricovero in luogo adatto del cloruro di sodio o di calcio che l'Amministrazione si riserva di fornire direttamente, per un più rapido scioglimento dei ghiacci sul piano viabile.

c.25) Con i relativi prezzi di elenco, da applicarsi per ogni mc di sabbia/sale sparsi sulla carreggiata (sia a mano che con spandisabbia) si intendono compensati tutti gli oneri inerenti e precisamente: la fornitura del materiale, il carico, il trasporto e lo spargimento, sia a mano che con spargitori meccanici, lungo ogni tronco stradale oggetto del presente appalto.

c.26) Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per la eventuale preventiva miscelazione dei suddetti sali con la sabbia e per interventi resisi necessari in ore notturne e/o festive.

c.27) La Stazione Appaltante, in caso di necessità, potrà richiedere all'Appaltatore di fornire i prodotti antigelivi (cloruro di sodio minerale – salgemma). L'Appaltatore dovrà, previo specifico ordine della Direzione Lavori, fornire e consegnare il materiale richiesto nei luoghi indicati, nel tempo assegnato, ed al prezzo indicato nell'elenco prezzi unitari.

c.28) La dotazione minima richiesta in riferimento alle unità di sgombero neve per ogni singolo lotto è la seguente:

LOTTO	N° UNITA' TOTALI SGOMBERO NEVE	DI CUI: N° UNITA' SPARGIMENTO SALE A TRAINO	DI CUI: N° UNITA' SPARGIMENTO SALE A CASSONE
LOTTO 1	23	12	11
LOTTO 2	18	10	8
LOTTO 3	10	7	3
LOTTO 4	12	6	6
LOTTO 5	23	10	13
LOTTO 6	16	9	7
LOTTO 7	19	12	7
LOTTO 8	3	1	2

d) Se in dotazione, l'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione, su eventuale richiesta del Direttore dei Lavori, del software o delle credenziali per accedere tramite applicativo web per il monitoraggio e la gestione satellitare dei mezzi per il servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi e per quelli del servizio di reperibilità.

12. Nel presente Capitolato speciale sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- f) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- h) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- l) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- m) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

- n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- o) **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
- r) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008; **CSP**: il coordinatore per la salute e la sicurezza in fase di progettazione;
- s) **Accordo quadro**: accordo ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 50/2016 tra la stazione appaltante e uno o più operatori economici - individuati con procedura di gara - in cui si definiscono le condizioni della fornitura (es. prezzi, qualità), rimandando a successivi contratti applicativi l'approvvigionamento effettivo delle singole amministrazioni;
- t) **Contratto applicativo**: ogni singolo contratto stipulato fra l'Amministrazione e l'appaltatore che ha firmato l'accordo quadro in attuazione del medesimo.

Art. 2. Ammontare dell'appalto – Categorie di lavori

1. L'importo complessivo dell'accordo quadro posto a base di gara pari a € 45.930.000,00 è così suddiviso:

	LOTTO 1 BASSA PIANURA – LENESE – ORCEANA E QUINZANESE		
	BASE D'ASTA DI CUI:		
1	A) PER LAVORI	€ 4.578.550,00	
	B) SERVIZI	€ 1.526.450,00	
	TOTALE BASE ASTA		€ 6.105.000,00
2	A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	€ 54.942,69	
	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi	€ 18.057,31	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		€ 73.000,00
T	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	(1 + 2)	€ 6.178.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 4.633.492,69	
	IMPORTO TOTALE SERVIZI	€ 1.544.507,31	

	LOTTO 2 VALTENESI – GOITESE E GHEDESE		
--	--	--	--

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)			
1	BASE D'ASTA DI CUI: A) PER LAVORI	€ 4.743.000,00	
	B) SERVIZI	€ 1.582.000,00	
	TOTALE BASE ASTA		€ 6.325.000,00
2	A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	€ 56.917,00	
	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi	€ 18.083,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		€ 75.000,00
T	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	(1 + 2)	€ 6.400.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 4.799.917,00	
	IMPORTO TOTALE SERVIZI	€ 1.600.083,00	

	LOTTO 3 TANGENZIALE SUD		
	BASE D'ASTA DI CUI: A) PER LAVORI	€ 1.846.800,00	
	B) SERVIZI	€ 616.200,00	
1	TOTALE BASE ASTA		€ 2.463.000,00
2	A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	€ 22.162,06	
	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi	€ 6.837,94	
2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		€ 29.000,00
T	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	(1 + 2)	€ 2.492.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 1.868.962,06	
	IMPORTO TOTALE SERVIZI	€ 623.037,94	

	LOTTO 4 PIANURA OCCIDENTALE		
	BASE D'ASTA DI CUI: A) PER LAVORI	€ 3.142.200,00	
	B) SERVIZI	€ 1.047.800,00	
1	TOTALE BASE ASTA		€ 4.190.000,00
	A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	€ 37.707,51	
	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi	€ 12.292,49	
2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		€ 50.000,00
T	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	(1 + 2)	€ 4.240.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 3.179.907,51	
	IMPORTO TOTALE SERVIZI	€ 1.060.092,49	

	LOTTO 5 VALCAMONICA E FRANCIACORTA		
	BASE D'ASTA DI CUI: A) PER LAVORI	€ 5.946.600,00	
	B) SERVIZI	€ 3.963.400,00	
1	TOTALE BASE ASTA		€ 9.910.000,00
	A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	€ 71.359,68	
	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi	€ 48.640,32	

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)			
2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		€ 120.000,00
T	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	(1 + 2)	10.030.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 6.017.959,68	
	IMPORTO TOTALE SERVIZI	€ 4.012.040,32	

	LOTTO 6 VAL TROMPIA – PERTICHE		
	BASE D'ASTA DI CUI:		
	A) PER LAVORI	€ 3.794.400,00	
	B) SERVIZI	€ 2.529.600,00	
1	TOTALE BASE ASTA		€ 6.324.000,00
	A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	€ 45.533,60	
	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi	€ 30.466,40	
2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		€ 76.000,00
T	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	(1 + 2)	€ 6.400.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 3.839.933,60	
	IMPORTO TOTALE SERVIZI	€ 2.560.066,40	

	LOTTO 7 VALLE SABBIA – VALVESTINO		
	BASE D'ASTA DI CUI:		
	A) PER LAVORI	€ 5.010.000,00	
	B) SERVIZI	€ 3.340.000,00	
1	TOTALE BASE ASTA		€ 8.350.000,00
	A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	€ 60.118,58	
	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi	€ 39.881,42	
2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		€ 100.000,00
T	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	(1 + 2)	€ 8.450.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 5.070.118,58	
	IMPORTO TOTALE SERVIZI	€ 3.379.881,42	

	LOTTO 8 ALTO GARDA		
	BASE D'ASTA DI CUI:		
	A) PER LAVORI	€ 1.032.000,00	
	B) SERVIZI	€ 688.000,00	
1	TOTALE BASE ASTA		€ 1.720.000,00
	A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	€ 12.379,45	
	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi	€ 7.620,55	
2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		€ 20.000,00
T	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	(1 + 2)	€ 1.740.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 1.044.379,45	
	IMPORTO TOTALE SERVIZI	€ 695.620,55	

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori facenti parte dell'Accordo Quadro sono classificati nella categoria di opere generali «**OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI**».

2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a:

LOTTO	IMPORTO CATEGORIA PREVALENTE OG 3	CLASSIFICA LAVORI
LOTTO 1	€ 3.243.444,88	IV BIS
LOTTO 2	€ 3.359.941,90	IV BIS
LOTTO 3	€ 1.121.377,24	III
LOTTO 4	€ 2.225.935,26	IV
LOTTO 5	€ 3.309.877,82	IV BIS
LOTTO 6	€ 2.111.963,48	IV
LOTTO 7	€ 2.788.565,22	IV
LOTTO 8	€ 574.408,70	II

3. Per ogni contratto applicativo i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nella Documentazione di gara, di importo superiore al 10% (dieci per cento) sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

- a) ai sensi degli articoli 48 comma 6, 89 comma 11, e 105 comma 5, del Codice dei contratti, le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 2 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248 di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e i divieti di subappalto frazionato tra più operatori e di subappalto della parte eccedente il 30% (trenta per cento):

a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile;

a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell'importo della categoria scorporabile, con l'obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente sommandosi all'importo di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento generale;

a.3) i requisiti di cui al punto a.1) oppure a.2) sono riepilogati nelle seguenti tabelle:

LOTTO 1:

	categoria	Qualificazione richiesta		% della categoria
		al 100%	minima al 70%	

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)

			<i>Importo</i>	<i>classi- fica</i>	<i>Importo</i>	<i>classi- fica</i>	<i>sul totale</i>
1)	OS12 A	Barriere stradali di sicurezza	€ 695.023,90	III	€ 486.516,73	II	15,00%

LOTTO 2:

	categoria		Qualificazione richiesta				% della categoria sul totale > 10%
			al 100%		minima al 70%		
			Importo	classifica	Importo	classifica	
1)	OS12A	Barriere stradali di sicurezza	€ 719.987,55	III	€ 503.991,29	II	15,00%

LOTTO 3:

	categoria		Qualificazione richiesta				% della categoria sul totale > 10%
			al 100%		minima al 70%		
			Importo	classifica	Importo	classifica	
1)	OS12A	Barriere stradali di sicurezza	€ 373.792,41	II	€ 186.896,21	I	20,00%

LOTTO 4:

	categoria		Qualificazione richiesta				% della categoria sul totale > 10%
			al 100%		minima al 70%		
			Importo	classifica	Importo	classifica	
1)	OS12A	Barriere stradali di sicurezza	€ 476.986,13	II	€ 333.890,29	II	15,00%

LOTTO 5:

	categoria		Qualificazione richiesta				% della categoria sul totale > 10%
			al 100%		minima al 70%		
			Importo	classifica	Importo	classifica	
1)	OS12A	Barriere stradali di sicurezza	€ 902.693,95	III	€ 631.885,77	III	15,00%
2)	OS12B	Barriere paramassi, paraneve e simili	€ 902.693,95	III	€ 6.31.885,77	III	15,00%

LOTTO 6:

	categoria	Qualificazione richiesta				% della categoria sul totale > 10%
		al 100%		minima al 70%		
		Importo	classi-	Importo	classi-	

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)

				<i>fica</i>		<i>fica</i>	
1)	OS12A	Barriere stradali di sicurezza	€ 575.990,04	II	€ 403.193,03	II	15,00%
2)	OS12B	Barriere paramassi, paraneve e simili	€ 575.990,04	II	€ 403.193,03	II	15,00%

LOTTO 7:

	categoria		Qualificazione richiesta				% della categoria sul totale > 10%
			al 100%		minima al 70%		
			Importo	classifica	Importo	classifica	
1)	OS12A	Barriere stradali di sicurezza	€ 760.517,79	III	€ 532.362,45	II	15,00%
2)	OS12B	Barriere paramassi, paraneve e simili	€ 760.517,79	III	€ 532.362,45	II	15,00%

LOTTO 8:

	categoria		Qualificazione richiesta				% della categoria sul totale > 10%
			al 100%		minima al 70%		
			Importo	classifica	Importo	classifica	
1)	OS12A	Barriere stradali di sicurezza	€ 156.656,92	I	€ 109.659,84	I	15,00%
2)	OS12B	Barriere paramassi, paraneve e simili	€ 156.656,92	I	€ 109.659,84	I	15,00%

Per quanto concerne le lavorazioni previste nell'ambito del lotto 8, ai sensi dell'articolo 92, comma 7, terzo periodo, del Regolamento generale, per la categoria OS10 di importo inferiore a 150.000 euro, per il quale è sufficiente l'attestazione SOA in classifica I, in luogo della predetta attestazione SOA sono ammessi i requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, nella misura necessaria in relazione agli importi della stessa categoria scorponabile.

b) ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n.80 del 2014, i lavori appartenenti alla/e categoria/e elencata/e a «qualificazione obbligatoria» all'articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

LOTTO 1	<i>Altre categorie oltre la prevalente</i>		<i>Importo (>150.000 o >10%)</i>	<i>Classifica</i>	<i>% della categoria sul totale > 10%</i>
1)	OS 10	SEGNALETICA STRADALE	€ 695.023,90	III	15,00%

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)

		NON LUMINOSA			
--	--	--------------	--	--	--

LOTTO 2	<i>Altre categorie oltre la prevalente</i>		<i>Importo (>150.000 o >10%)</i>	<i>Classifica</i>	<i>% della categoria sul totale > 10%</i>
1)	OS 10	SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	€ 719.987,55	III	15,00%

LOTTO 3	<i>Altre categorie oltre la prevalente</i>		<i>Importo (>150.000 o >10%)</i>	<i>Classifica</i>	<i>% della categoria sul totale > 10%</i>
1)	OS 10	SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	€ 373.792,41	I	20,00%

LOTTO 4	<i>Altre categorie oltre la prevalente</i>		<i>Importo (>150.000 o >10%)</i>	<i>Classifica</i>	<i>% della categoria sul totale > 10%</i>
1)	OS 10	SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	€ 476.986,13	II	15,00%

LOTTO 5	<i>Altre categorie oltre la prevalente</i>		<i>Importo (>150.000 o >10%)</i>	<i>Classifica</i>	<i>% della categoria sul totale > 10%</i>
1)	OS 10	SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	€ 902.693,95	III	15,00%

LOTTO 6	<i>Altre categorie oltre la prevalente</i>		<i>Importo (>150.000 o >10%)</i>	<i>Classifica</i>	<i>% della categoria sul totale > 10%</i>
1)	OS 10	SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	€ 575.990,04	II	15,00%

LOTTO 7	<i>Altre categorie oltre la prevalente</i>		<i>Importo (>150.000 o >10%)</i>	<i>Classifica</i>	<i>% della categoria sul totale > 10%</i>
1)	OS 10	SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	€ 760.517,79	III	15,00%

LOTTO 8	<i>Altre categorie oltre la prevalente</i>		<i>Importo (>150.000 o >10%)</i>	<i>Classifica</i>	<i>% della categoria sul totale > 10%</i>
1)	OS 10	SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	€ 156.656,92	I	15,00%

Per quanto concerne le lavorazioni previste nell'ambito del lotto 8, ai sensi dell'articolo 92, comma 7, terzo periodo, del Regolamento generale, per la categoria OS10 di importo inferiore a 150.000 euro, per il quale è sufficiente l'attestazione SOA in classifica I, in luogo della predetta attestazione SOA sono ammessi i requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, nella misura necessaria in relazione agli importi della stessa categoria scorporabile.

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle categorie dei lavori per ogni singolo lotto:

		CATEGORIE SCORPORABILI						
		CATEGORIA PREVALENTE	CASTEGORIA A CLASSIFICAZION E OBBLIGATORIA		CATEGORIE APPERTENENTI ALLE SIOS			
		OG3	OS10		OS12A		OS12B	
	IMPORTO TOTALE LAVORI IN €.	IMPORTO IN €.	IMPORTO IN €.	%	IMPORTO IN €.	%	IMPORTO IN €.	%
LOTTO 1	4.633.492,69	3.243.444,88	695.023,90	15,00	695.023,90	15,00	0,00	0,00
LOTTO 2	4.799.917,00	3.359.941,90	719.987,55	15,00	719.987,55	15,00	0,00	0,00
LOTTO 3	1.868.962,06	1.121.377,24	373.792,41	20,00	373.792,41	20,00	0,00	0,00
LOTTO 4	3.179.907,51	2.225.935,26	476.986,13	15,00	476.986,13	15,00	0,00	0,00
LOTTO 5	6.017.959,68	4.212.571,78	902.693,95	15,00	902.693,95	15,00	902.693,95	15,00
LOTTO 6	3.839.933,60	2.687.953,52	575.990,04	15,00	575.990,04	15,00	575.990,04	15,00
LOTTO 7	5.070.118,58	3.549.083,01	760.517,79	15,00	760.517,79	15,00	760.517,79	15,00
LOTTO 8	1.044.379,45	731.065,62	156.656,92	15,00	156.656,92	15,00	156.656,92	15,00

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle categorie dei servizi per ogni singolo lotto:

	IMPORTO TOTALE SERVIZI IN €.	IMPORTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, TA- GLIO DI RAMI SPORGENTI ED ABBATTIMENTO DI	IMPORTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLE NEVI E SPARGIMENTO DI SOSTANZE
--	---	--	--

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)

		ALBERATURE PERICOLANTI IN €.	ANTIGELIVE IN €.
LOTTO 1	1.544.507,31	231.676,10	1.312.831,21
LOTTO 2	1.600.083,00	240.012,45	1.360.070,55
LOTTO 3	623.037,94	93.455,69	529.582,25
LOTTO 4	1.060.092,49	159.013,87	901.078,62
LOTTO 5	4.012.040,32	601.806,05	3.410.234,27
LOTTO 6	2.560.066,40	384.009,96	2.176.056,44
LOTTO 7	3.379.881,42	506.982,21	2.872.899,21
LOTTO 8	695.620,55	104.343,08	591.277,47

In riferimento ai servizi sopra elencati viene richiesto come requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni lo svolgimento con buon esito, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, di servizi analoghi per un importo complessivo pari ad un terzo dell'importo sopra precisato per ogni tipologia di servizio. Si intendono per servizi analoghi quelli rientranti nell'ambito della manutenzione del verde e del trattamento antighiaccio e sgombero neve stradale.

Gli importi delle categorie oltre la prevalente sopra riportati per i vari lotti sono indicativi e verranno puntualmente definiti in sede di progettazione degli interventi oggetto di contratto applicativo.

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo complessivo dell'appalto dato dalla sommatoria degli importi dei vari lotti.

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle relative ai vari lotti, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza del 36%;
- b) Costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore: incidenza del 1 %;
- c) incidenza delle spese generali (SG): 20%;
- d) incidenza dell'utile di impresa (UT): 10%.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Durata e modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente **"a misura"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. L'appalto di Accordo Quadro avrà la **durata di 4 anni**, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto relativo a ciascun lotto e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale fissato nella misura massima dell'importo a base di gara di ogni singolo lotto, intendendo che al computo metrico estimativo dei vari contratti applicativi saranno applicati i prezzi di Elenco Prezzi posto a base di gara scontati del ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario per ogni singolo lotto. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo

quadro non obbligano l'Amministrazione ad appaltare i lavori contemplati nell'Accordo quadro. Conseguentemente l'Amministrazione si riserva di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero di stipulare un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente dell'Accordo quadro possa avanzare diritti o pretese di sorta circa il relativo affidamento.

3. I prezzi del Prezzario della Manutenzione delle Strade Provincia di Brescia ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«**elenco dei prezzi unitari**» da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi di elenco sono comprensivi degli utili, delle spese generali e delle seguenti prestazioni:

- **per i materiali:** ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
- **per gli operai:** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché le quote per le assicurazioni sociali, per infortuni e accessori di ogni specie, beneficio, ecc., la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- **per i noli e per i trasporti:** intesi a caldo, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, materiali ecc., tutto come sopra;
- **per i lavori a misura:** tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, loro lavorazione ed impiego, indennità di cava e scarica, oneri di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera occasionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi in ascesa e discesa, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi, nei prezzi stessi, compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli o nell'elenco prezzi.
- gli oneri per apprestamenti, attrezzature, dispositivi di protezione e sicurezza in generale ai sensi del D. Lgs 81/2008.

4. I prezzi contrattuali di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

6. Il contratto di accordo quadro dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con scrittura privata autenticata. I contratti applicativi verranno sottoscritti dal Direttore del Settore competente mediante scrittura privata non autenticata.

Art. 4 - Condizioni dell'accordo quadro e dei contratti applicativi

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto sull'Elenco dei Prezzi Unitari.

2. Per il codice identificativo gara relativo ai contratti applicativi del presente accordo quadro si procederà all'acquisizione del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto), ove necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

3. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dell'ordine di lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

4. L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

5. I singoli contratti applicativi potranno essere stipulati dalla Provincia di Brescia, nella sua qualità di Amministrazione aggiudicatrice della presente procedura, oppure da società partecipate dalla Provincia di Brescia e da questa individuate, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

6. Con la stipula dell'Accordo Quadro l'Appaltatore fornisce preventivamente il proprio consenso, ai sensi dell'art. 1407 del codice civile, affinché uno (o più) dei singoli contratti applicativi stipulati con la Provincia di Brescia possa essere ceduto a società partecipate dalla Provincia e da questa individuata, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione. Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, e dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

7. Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

8. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato).

9. La Stazione appaltante provvederà all'invio all'Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli contratti applicativi congiuntamente al contratto applicativo stesso. Nel caso in cui tale contratto applicativo non venga restituito sottoscritto dall'Appaltatore entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a far data da quella dell'invio dello stesso, la Stazione appaltante sarà nella facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 5 - Forma e dimensioni dei lavori

1. La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche dei lavori da eseguire risultano da quanto precisato ed indicato dai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori in corso d'opera, per l'esatta interpretazione dei lavori da eseguire e per i dettagli di esecuzione da eventuali disegni forniti a corredo.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli interventi; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato speciale si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e

l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato speciale.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

Art. 7. Documenti che fanno parte dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale d'appalto – Parte Prima, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) il Capitolato Speciale d'appalto – Parte Seconda;
- d) l'offerta economica e tecnica prodotta in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
- e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
- f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
- g) eventuali elaborati grafici e progettuali.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti;
- b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli eventuali atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

4. Fanno altresì parte del contratto, anche laddove facenti parte dell'eventuale progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

5. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento. Ciascun contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni;
- c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorparabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- d) i luoghi interessati dagli interventi;
- e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
- g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- h) i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art 103 del d.lgs. n. 50/2016 prestate per la
- i) stipula del singolo contratto applicativo;
- j) il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/collaudabilità delle opere;
- k) i documenti previsti in materia di sicurezza
- l) computo metrico estimativo.

6. Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell'Accordo Quadro afferente il corrispondente lotto.

Art. 8 - Osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti

1. Ogni impresa, lavoratore autonomo, artigiano o consulente, nell'ambito dei suoi lavori e servizi deve rispettare gli obblighi di condotta sanciti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, come previsto al punto 3 art. 2 del d.P.R. 16/04/2013 n. 62, per quanto di competenza nei rapporti con la Provincia di Brescia e quando la rappresenta, pena la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dallo stesso D.P.R. L'Appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite dal d.P.R. 06/06/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (d.lgs. 50/2016, correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC nonché il d.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore), sia la normativa tecnica, anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.
2. Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
 - delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel cui territorio devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
 - delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
1. L'appaltatore, con la sottoscrizione dell'accordo quadro dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.
2. Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare riferimento all'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC) di cui al Decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e circolare esplicativa n. 7/2019.
3. Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate e dirette da un Ingegnere od Architetto abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale nominato dalla Stazione appaltante.
4. Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle eventuali opere strutturali dovranno essere segnalate alla Direzione Lavori e, ove nominato, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione lavori ed accompagnate dai relativi elaborati di progetto.
5. Il collaudo statico delle opere dovrà essere eseguito da un Ingegnere o Architetto, abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere stesse, e sarà nominato dalla Stazione Appaltante.
6. Il certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori autorizzati, l'esito delle eventuali prove di carico, le copie dei relativi verbali firmate e vistate, ed ogni altra documentazione tecnica inerente alle strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori.

7. Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti all'esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell'Impresa, la quale si assume la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione degli interventi strutturali realizzati.
8. Le opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008.
9. A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, l'appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all'art. 6 dello stesso D.M.
10. Inoltre, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:
 - a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
 - b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.
1. A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo previo rilascio del DURC (art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016).

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, l'elenco prezzi, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23, troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 10. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una

impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 11. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, sostituibile su richiesta della Stazione appaltante per gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'art. 101, comma 3, del Codice dei Contratti e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (marcatura CE).
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC) di cui al Decreto ministeriale 17

gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 supplemento ordinario n. 8 del 20/02/2018) e circolare esplicativa n. 7/2019.

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto applicativo, previa convocazione dell'esecutore. Nel periodo di operatività dell'Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto applicativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 (Adempimenti preliminari in materia di sicurezza) prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Gli interventi di manutenzione "a richiesta" verranno effettuati, ai sensi di quanto previsto all'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito da appositi Ordini di Lavoro nei limiti e alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

6. Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore s'impegna unilateralmente per tutta la durata dell'Accordo Quadro a redigere la preventivazione degli interventi "a richiesta" e a sottoscrivere i singoli Ordini di lavoro applicativi per l'esecuzione degli interventi stessi, sulla base di quanto prescritto nel presente articolo.

7. La Stazione Appaltante richiederà all'appaltatore la quantificazione del costo degli interventi da eseguire mediante la redazione di preventivi corredati, laddove indicato dalla Stazione Appaltante, di computi metrici e schemi grafici.

8. I preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nell'elenco prezzi allegato e ribassati della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara al netto degli oneri per la sicurezza. Solo in mancanza di quotazioni, l'appaltatore potrà ricorrere alla formulazione di "Nuovi prezzi" presentando apposita analisi. Non saranno presi in considerazione prezzi forfettari o a corpo.

9. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo termine all'Appaltatore per l'adeguamento e/o il completamento dello stesso, secondo le indicazioni della DL.

10. Sulla base dei preventivi redatti dall'appaltatore ovvero, qualora necessario, sulla base di un apposito progetto fatto predisporre e approvato dalla Stazione Appaltante, si procederà alla formalizzazione di appositi ordini di lavoro applicativi, che l'Appaltatore dovrà restituire firmati per accettazione.

11. La firma da parte dell'appaltatore potrà essere apposta dal legale rappresentante dello stesso o da altri soggetti a ciò espressamente delegati. La sottoscrizione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine di lavoro, anche mediante spedizione dello stesso al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicati nel contratto applicativo, con contestuale trasmissione del documento firmato alla DL.

12. Resta ferma la possibilità, per motivi di urgenza, di richiedere l'effettuazione di interventi anche in mancanza di preventivazione, determinando, a consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalità di cui al presente articolo e concludendo il relativo ordine di lavoro.

13. Ai predetti contratti sarà allegato, il POS fornito dall'appaltatore riguardante lo specifico intervento e il DUVRI fornito dall'Istituto ovvero, nel caso di applicazione della disciplina di cui all'art. 90, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto medesimo.

Art. 15. Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori. Reperibilità

1. L'esecuzione dei singoli interventi è disposta dall'Ente Appaltante mediante ordini di lavoro trasmessi via telefax e/o posta elettronica. Il tempo utile per ultimare ogni singolo ordine di lavoro è indicato sull'ordine stesso preso in accordo tra il tecnico referente e l'appaltatore. Nessun ordine di lavoro potrà avere data successiva alla scadenza contrattuale prevista dal singolo contratto applicativo.
2. L'appaltatore può essere chiamato ad eseguire più ordini di lavoro contemporaneamente. Ogni ordine di lavoro si considera a sé stante.
3. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di essere munita di linea telefonica dedicata (fissa e mobile) e di una casella di posta elettronica.
4. Gli ordini di servizio per interventi urgentissimi o urgenti potranno essere impartiti anche verbalmente, e verranno successivamente confermati per iscritto.
5. Gli interventi ordinari saranno programmati con la Stazione Appaltante ed il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà riportato sull'ordine di lavoro. Tali termini dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) **per lavori qualificati ordinari** il lavoro dovrà essere iniziato e completato nei termini riportati su ogni singolo ordine, il termine per l'inizio non sarà comunque superiore a **dieci giorni lavorativi**;
 - b) **per lavori qualificati urgenti** l'inizio dovrà avvenire al più presto, e comunque **entro la giornata lavorativa** successiva all'ordine e completato entro il termine comunicato;
 - c) **per lavori qualificati urgentissimi**, trattandosi di circostanze in cui l'assoluta tempestività è indispensabile per risolvere situazioni particolari, l'inizio dovrà avvenire **immediatamente, anche nei giorni festivi**, e l'ultimazione dovrà rispettare il termine indicato nell'ordine di servizio.

L'entità e la qualità delle maestranze impiegate e dei mezzi d'opera dovranno essere tali da garantire l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante.

1. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante settimanalmente lo stato dei lavori, indicando le eventuali ore in economia effettuate (se preventivamente autorizzate), il nominativo della manodopera impiegata e del materiale utilizzato con la specifica del lavoro effettuato, sotto forma di rapporto.

2. L'appaltatore deve garantire la reperibilità e a tal fine l'impresa dovrà essere dotata di telefono cellulare funzionante 24 ore al giorno, compreso il sabato ed i giorni festivi. Il relativo numero dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante, e a cura della stessa sarà reso noto ai responsabili degli uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale. Per gli oneri sopra descritti, di reperibilità, di dotazione di collegamento mediante linea telefonica dedicata e di casella di posta elettronica, non è previsto alcun compenso aggiuntivo, salvo le maggiorazioni per l'impiego di manodopera per interventi e sopralluoghi in orario notturno e festivo, in quanto inclusi nei singoli prezzi unitari.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 16. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 15.
2. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 3 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 17. Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno

alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori, differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 38.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'inizio o nella ultimazione delle opere di ogni singolo contratto applicativo, verrà applicata all'appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo contrattuale del singolo contratto applicativo pari a:

- ORDINE NORMALE	0,5‰	dell'importo contrattuale
- ORDINE URGENTE	0,8‰	dell'importo contrattuale
- ORDINE URGENTISSIMO	1,0 ‰	dell'importo contrattuale
2. Saranno applicate le altre seguenti penalità:

- per RITARDO TRASMISSIONE PREVENTIVO	0,5‰	dell'importo contrattuale
- per MANCATA REPERIBILITA'	1,0 ‰	dell'importo contrattuale

- per ritardata consegna delle ulteriori prestazioni offerte 1‰ (uno per mille) dell'importo del contratto applicativo al giorno di ritardo
 - per NON RISPOSTA ALLE TELEFONATE 1‰ (uno per mille) dell'importo del singolo contratto applicativo.
3. Solo ed esclusivamente per interventi riguardanti lavori qualificati ordinari, la penalità non verrà applicata nel caso in cui la ditta incaricata abbia comunicato a mezzo posta elettronica entro le 24 ore successive la commessa d'intervento dell'ufficio tecnico, la propria motivata indisponibilità e contestualmente proposto una nuova data; in tutti gli altri casi non verrà riconosciuta accoglibile alcuna giustificazione addotta dalla ditta incaricata per mancati o ritardati interventi.
 4. Tali penali verranno automaticamente applicate al momento della stesura del primo stato d'avanzamento lavori utile, anche per mancati recapiti o irreperibilità telefonica.
 5. La contestazione della mancata reperibilità telefonica sarà effettuata dalla D.L. mediante posta elettronica in cui saranno precisati il giorno e l'ora in cui è avvenuto il tentativo di chiamata anche dal proprio cellulare, con conseguente impossibilità di comunicare con la ditta per un periodo superiore alle due ore.
 6. L'ultimazione dei singoli lavori, appena avvenuta, dovrà essere dall'appaltatore comunicata per iscritto alla stazione appaltante, la quale provvederà alla necessaria constatazione in contraddittorio.
 7. Il giorno di inizio lavori, che verrà computato nel tempo utile per dare ultimati i lavori stessi, sarà quello dello stesso riscontrato nell'ordine di servizio.
 8. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
 9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi

Art. 20. Iderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di

lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17 e 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, superiore a:

15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall'Ordine normale per i lavori qualificati "ordinari" all'art. 15,

5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall'Ordine Urgente per lavori qualificati "urgenti" all'art. 15,

2 (due) giorni naturali consecutivi dall'Ordine Urgentissimo per lavori qualificati "urgentissimi" all'art. 15,

produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 19 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto all'ordine impartito e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

1. Tutti i lavori previsti nell'Accordo Quadro relativi ai singoli contratti applicativi devono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.
2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi a base di gara; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti al computo di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa

occorrente per dare il lavoro compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3. **La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica.**
5. I lavori in economia sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
6. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
Detti prezzi comprendono:
 - a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
 - b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
 - c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
 - d) per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.I prezzi medesimi si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia previsti dai i contratti applicativi o introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili sono determinate come indicato al comma 7 dell'art. 3 del presente Capitolato.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli contratti applicativi, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentualmente pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione **della prestazione** non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Con cadenza trimestrale si provvederà a contabilizzare i lavori eseguiti indipendentemente dall'importo raggiunto.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione contabile (Registro di contabilità e Stato di Avanzamento) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, nulla ostando, da liquidarsi in sede di conto finale e delle eventuali rate di acconto già corrisposte.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)

mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

6. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, salva la percentuale minore di 8 (otto) eventualmente stabilita dalla competente autorità per il periodo di riferimento.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate in riferimento all'Elenco prezzi posto a base di gara solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
 - a.2) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ed ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o

un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria ed ulteriori garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, pari al 2% di ogni singolo lotto, con le modalità e alle condizioni di cui alla Documentazione di gara, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo.
2. A garanzia della sottoscrizione dei contratti specifici e della permanenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ammissione è richiesta una cauzione con le medesime modalità indicate dall'art. 93 del Codice dei contratti pari allo 0,2% dell'importo a base d'asta del relativo lotto e non soggetta a riduzioni, che sarà svincolata al termine di validità dell'Accordo Quadro.

Art. 35 Garanzia definitiva

1. Al fine di evitare costi sproporzionati all'impresa aderente all'Accordo Quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell'Accordo Quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull'importo complessivo stimato dell'accordo stesso.
2. Al momento dell'affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del Codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
4. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla pertinente scheda tecnica allegata al d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 56; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto

ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

8. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

9. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

10. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti:
 - a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
 - b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.
3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai

sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 37 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 14, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto applicativo maggiorato dell'IVA,
 - partita 2) per le opere preesistenti: 20% dell'importo del contratto applicativo
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: 20% dell'importo del contratto applicativo
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 56; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla pertinente scheda tecnica allegata al d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
- c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell'articolo 106 del Codice dei contratti:
 - a) ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;
 - b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato
4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o

l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 39.
5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
 6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 45.
 7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 54, comma 1.
 8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.
 9. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce per metà economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte

le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 - 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

- 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- 2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

- 1. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) verrà redatto prima della stipula dei contratti applicativi ogni qualvolta si dovessero presentare dei lavori che richiedano lavorazioni soggette alla predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento.
- 2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei

costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Qualunque richiesta di subappalto e/o comunicazione di contratto di prestazione d'opera è da intendersi riferita e limitata singolo contratto applicativo, cui si intende riferito tutto quanto previsto dal presente articolo. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 40% (quaranta per cento) in termini economici, dell'importo totale dell'appalto.

2. Fermo restando tale limite complessivo:
- a) i lavori individuati all'articolo 2, comma 3:
- lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;
 - lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l'appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell'appaltatore;
- b) in ogni caso gli importi di tutti i lavori oggetto di subappalto richiamati in precedenza, ad eccezione di quelli afferenti le categorie appartenenti alle S.I.O.S., concorrono al raggiungimento del limite complessivo del 40% (quaranta per cento) dell'importo totale dei lavori.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;
- b) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
- di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 64, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
- a) al deposito di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- b) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- a) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 66, comma 2;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
1. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
1. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
- f) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
1. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
 2. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
 3. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
 4. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore.
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore, subcontraente, cottimista;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
 - b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
7. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
8. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, al contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

9. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette immediatamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
3. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC con esito regolare.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio sia per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28

del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

**Art. 54. Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi. Esecuzione d'ufficio dei lavori.
Recesso**

1. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale in tutti i casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n. 145/2000, l'Amministrazione avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'uffici dei lavori ed alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
- a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata

deserta;

- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
8. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
9. Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
 - a) nel caso l'ammontare delle penali applicate in relazione ai contratti applicativi raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell'importo totale del contratto di Accordo Quadro, entro 10 mesi dalla stipula del contratto;
 - b) nel caso di addebito di 5 giorni di penali entro i primi 3 mesi per interventi giudicati urgenti;
 - c) nel caso di addebito di 10 giorni di penali entro i primi 3 mesi per interventi non urgenti – programmabili;
 - d) nel caso l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell'appaltante;
 - e) ai sensi della L. 136/2010, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di affidare i lavori alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta, oltre all'applicazione delle penali previste.
11. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Provincia stessa e i danni conseguenti. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
12. In caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.
13. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione l'art. 108 del Codice dei contratti.
14. La Stazione appaltante ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro e dal contratto applicativo in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del Codice dei contratti.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

Art. 56. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori (per contratti applicativi inferiori a 1.000.000 €) ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodo quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
5. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del "collaudo" si deve intendere il "Certificato di regolare esecuzione" di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e alle altre norme del presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 56, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero e smaltimento dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalle leggi sopra richiamate;
- u) il divieto di autorizzare soggetti terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di esposizioni ai rumori (d.P.C.M. 1 marzo 1991, ecc.);
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e

pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

- y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - aa) la movimentazione, la rimozione, cernita e abbassamento al piano di campagna e il carico con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di tutti i materiali;
 - bb) alla consegna, ad opera ultimata, su supporto cartaceo e informatico editabile delle tavole aggiornate (As-built come eseguito) relativamente a impianti, strutture ecc.;
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
6. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
7. L'appaltatore dovrà denunciare all'Ente Appaltante le scoperte effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, o soggette comunque al D.Lgs n° 490/1999. L'Ente Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporaneo delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione

e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente Appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del D.M. N° 145/2000.

8. L'Impresa si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori e durante gli stessi, a mezzo di ditta specializzata e all'uopo autorizzata dalle competente Autorità, alla bonifica sia superficiale che profonda dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto, l'impresa sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l'attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto. Per interventi in cui tale operazione assume particolare rilevanza in relazione all'ubicazione delle aree di lavoro e/o ad altre particolari circostanze, sarà valutata dal progettista e dal Coordinatore per la sicurezza l'opportunità di compensarla con specifiche voci di elenco o nell'ambito degli oneri per la sicurezza.
9. Le disposizioni impartite dalla DL, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

Art. 59. Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare, e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, e far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro

dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni devono essere trasportati in discariche o altri impianti di gestione dei rifiuti, debitamente autorizzati, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15 \text{ Mpa}$, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità alle direttive impartite dalla D.L. prima dell'inizio dei lavori.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti

dedicati di cui al comma 1;

- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
- 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

- 1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara e la sua sottoscrizione, a pena di esclusione dalle procedure di gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) patto di integrità, adottato dalla Stazione appaltante.
- 2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.
- 3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
- 4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto di Accordo Quadro, nonché quelle per ogni contratto applicativo;
 - e) il rimborso alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, delle spese per le pubblicazioni di tutti gli avvisi di gara e di esito.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all'articolo 56.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

<p>Allegato</p> <p>al Capitolato speciale d'appalto</p>	<p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI</p> <p>di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012</p> <p>(articolo 59, comma 1)</p>
--	---

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
 - L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
 - I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
 - Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
- Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Firma,

Data:.....

Timbro

ALLEGATO A: AUTODICHIARAZIONI



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 1 – BASSA PIANURA – LENESE – ORCEANA E QUINZANESE**

AUTODICHIARAZIONI

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta sopra indicata

SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

- n. **23** unità operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva dell'Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre – 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate come indicato all'art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d'Appalto (di cui almeno n. **11** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull'automezzo con capacità di almeno 5 m³ e n. **12** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);
- n. **4** unità operative di emergenza così come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell'ambito del Lotto, dove effettuare le operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;
2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unità operative nel rispetto e secondo le modalità previste all'art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d'appalto in modo da garantire la contemporaneità di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 2 – VALTENESI – GOITese E GHEDESE**

AUTODICHIARAZIONI

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta sopra indicata

SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

- n. **18** unità operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva dell'Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre – 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate come indicato all'art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d'Appalto (di cui almeno n. **8** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull'automezzo con capacità di almeno 5 m³ e n. **10** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);
- n. **3** unità operative di emergenza così come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell'ambito del Lotto, dove effettuare le operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;
2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unità operative nel rispetto e secondo le modalità previste all'art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d'appalto in modo da garantire la contemporaneità di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 3 – TANGENZIALE SUD**

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta sopra indicata

SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

- **n. 10** unità operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva dell'Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre – 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate come indicato all'art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d'Appalto (di cui almeno n. **3** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull'automezzo con capacità di almeno 5 m³ e n. **7** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);
- **n. 1** unità operative di emergenza così come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell'ambito del Lotto, dove effettuare le operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;

2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unità operative nel rispetto e secondo le modalità previste all'art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d'appalto in modo da garantire la contemporaneità di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 4 – PIANURA OCCIDENTALE**

AUTODICHIARAZIONI

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta sopra indicata

SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

- n. **12** unità operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva dell'Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre – 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate come indicato all'art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d'Appalto (di cui almeno n. **6** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull'automezzo con capacità di almeno 5 m³ e n. **6** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);
- n. **2** unità operative di emergenza così come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell'ambito del Lotto, dove effettuare le operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;
2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unità operative nel rispetto e secondo le modalità previste all'art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d'appalto in modo da garantire la contemporaneità di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 5 – VAL CAMONICA E FRANCIACORTA**

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta sopra indicata

SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

- n. **23** unità operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva dell'Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre – 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate come indicato all'art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d'Appalto (di cui almeno n. **13** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull'automezzo con capacità di almeno 5 m³ e n. **10** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);
- n. **5** unità operative di emergenza così come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell'ambito del Lotto, dove effettuare le operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;
2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unità operative nel rispetto e secondo le modalità previste all'art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d'appalto in modo da garantire la contemporaneità di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 6 – VAL TROMPIA - PERTICHE**

AUTODICHIARAZIONI

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta sopra indicata

SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

- n. **16** unità operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva dell'Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre – 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate come indicato all'art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d'Appalto (di cui almeno n. **7** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull'automezzo con capacità di almeno 5 m³ e n. **9** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);
- n. **4** unità operative di emergenza così come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell'ambito del Lotto, dove effettuare le operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;
2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unità operative nel rispetto e secondo le modalità previste all'art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d'appalto in modo da garantire la contemporaneità di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 7 – VALLE SABBIA E VALVESTINO**

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta sopra indicata

SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

- n. **19** unità operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva dell'Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre – 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate come indicato all'art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d'Appalto (di cui almeno n. **7** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull'automezzo con capacità di almeno 5 m³ e n. **12** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);
- n. **5** unità operative di emergenza così come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

- A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell'ambito del Lotto, dove effettuare le operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;
- A concordare con la Provincia ove dislocare le unità operative nel rispetto e secondo le modalità previste all'art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d'appalto in modo da garantire la contemporaneità di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 8 – ALTO GARDA**

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta sopra indicata

SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

- n. **3** unità operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva dell'Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre – 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate come indicato all'art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d'Appalto (di cui almeno n. **2** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull'automezzo con capacità di almeno 5 m³ e n. **1** automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);
- n. **2** unità operative di emergenza così come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

- A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell'ambito del Lotto, dove effettuare le operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;
- A concordare con la Provincia ove dislocare le unità operative nel rispetto e secondo le modalità previste all'art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d'appalto in modo da garantire la contemporaneità di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)

ALLEGATO B: ELENCHI STRADE

ELENCO STRADE

LOTTO 1 – BASSA PIANURA – LENESE – ORCEANA E QUINZANESE

Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza virtuale tratto
SP IX BRESCIA - QUINZANO	Fino a inizio variante Pontegatello	5+800	10+500	4.700 m
SP IX BRESCIA - QUINZANO	da variante Pontegatello a variante Quinzano	11+438	28+450	17.012 m
SP IX BRESCIA - QUINZANO	da Quinzano centro a confine CR	30+054	32+900	2.846 m
SP IX BRESCIA - QUINZANO "Variante Quinzano d'Oglio"	Variante Quinzano d'Oglio	28+450	31+930	3.480 m
SP IX BRESCIA - QUINZANO "Variante di Pontegatello"	Variante di Pontegatello	0+000	1+285	1.285 m
SP 16 ROVATO - BARBARIGA	da Rovato a loc. San Giorgio	0+820	2+210	1.390 m
SP 16 ROVATO - BARBARIGA	da Rovato a loc. San Giorgio	2+267	3+370	1.103 m
SP 16 ROVATO - BARBARIGA	Da loc. San Giorgio a SPBS 235	3+872	12+908	9.036 m
SP 16 ROVATO - BARBARIGA	da SPBS 235 a Barbariga	12+908	22+110	9.202 m
SP 16 ROVATO - BARBARIGA "Variante San Giorgio di Rovato"	Variante San Giorgio di Rovato	3+390	4+000	610 m
SP 16 ROVATO - BARBARIGA "Variante Bargnana"	Tratto Nord-Ovest della Variante della Barganana	0+000	0+340	340 m
SP 33 BETTOLINO - DELLO - MANERBIO	da Bettolino a Dello	0+000	8+110	8.110 m
SP 33 BETTOLINO - DELLO - MANERBIO	da Dello SP IX a Manerbio	8+315	17+235	8.920 m
SP 33 BETTOLINO - DELLO - MANERBIO "Variante di Dello"		0+000	0+700	700 m
SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO	da Corzano a Longhena SP 33	0+000	2+040	2.040 m
SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO	da Longhena SP 33 a inizio variante	2+040	3+920	1.880 m
SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO	da fine Variante a SP IX	4+837	6+000	1.163 m
SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO "VARIANTE MAIRANO"	Variante Sud di Mairano	3+880	5+100	1.220 m
SP 62 ROVATO - POMPIANO		7+994	15+095	7.101 m
SP 75 BAGNOLO MELLA - QUINZANELLO		0+380	7+400	7.020 m
SPBS 235 ORCEANA		71+600	91+497	19.897 m
SPBS 235 ORCEANA		94+225	98+790	4.565 m
SPBS 235 ORCEANA "Variante di Torbole Casaglia"		0+000	2+490	2.490 m
SPBS 235 ORCEANA "Variante Nord-Est di Torbole Casaglia"		0+000	0+918	918 m
SPBS 668 LENESE	tratto Montichiari - SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Ovest Leno"	10+300	25+274	14.974 m
SPBS 668 LENESE	tratto SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Ovest Leno" - Orzinuovi	25+274	46+400	21.126 m

Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza
------	------	--------	-------	-----------

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)

				virtuale tratto
SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Ovest Leno"	Collegamento tra SPBS668 e ex SP1	0+000	1+267	1.267 m
SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE	da Pontevico a Bagnolo Mella	15+700	16+360	660 m
SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE	da Pontevico a Bagnolo Mella	18+000	34+691	16.691 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA	Tratto Orzinuovi - Pavone Mella	0+600	5+140	4.540 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA	Tratto Orzinuovi - Pavone Mella	8+340	19+750	11.410 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA	Tratto Orzinuovi - Pavone Mella	19+750	25+300	5.550 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA	Tratto Orzinuovi - Pavone Mella	27+190	27+680	490 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante Borgo San Giacomo"	Variante Borgo San Giacomo	5+100	8+930	3.830 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante San Gervasio Bresciano"	Variante San Gervasio Bresciano	21+350	23+250	1.900 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante Cigole"	Variante Cigole	25+240	26+900	1.660 m
SP 36 ORZINUOVI - VILLACHIARA		0+000	3+545	3.545 m
SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA	tratto Borgo S. Giacomo - Milano	0+580	4+320	3.740 m
SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA	tratto Borgo S. Giacomo - Milano	5+865	15+014	9.149 m
SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA	tratto Borgo S. Giacomo - Milano	15+480	23+850	8.370 m
SP 64 Variante di Pontevico alla SPBS45bis	Variante Pontevico	16+320	18+225	1.905 m
SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA "Variante Alfianello"	Variante Alfianello	19+130	21+350	2.220 m
SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE	da Bagnolo Mella a inizio variante San Zeno	36+500	41+170	4.670 m
SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE "Variante San Zeno Naviglio"	Variante San Zeno Naviglio	0+000	2+830	2.830 m
SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA	da Bagnolo a Leno	13+650	18+406	4.756 m
SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA	da Leno a Seniga	21+100	34+900	13.800 m
SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Leno"	Variante Leno	20+400	22+230	1.830 m
SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Seniga"	Variante Seniga	0+000	2+392	2.392 m
SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Pavone Mella"	Variante Nord/Ovest di Pavone Mella	0+000	1+620	1.620 m
SP VIII LENO - FIESSE	Da Leno a Gambara	21+200	32+206	11.006 m
SP VIII LENO - FIESSE	Da Gambara a Fiesse	34+585	41+100	6.515 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA	Tratto Pavone Mella - Acqua-fredda	28+450	33+305	4.855 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA	Tratto Pavone Mella - Acqua-fredda	34+720	46+620	11.900 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA	Tratto Pavone Mella - Acqua-fredda	47+700	48+538	838 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante Gottolengo"	Variante Gottolengo	0+000	1+200	1.200 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante Acqua-fredda"	Variante Acqua-fredda	0+000	1+115	1.115 m
SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA	tratto Pralboino - Gambara	25+350	31+200	5.850 m
SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA "Variante Gambara"	Variante Gambara	0+000	4+695	4.695 m
SP 65 BAGNOLO MELLA - GHEDI		0+840	6+600	5.760 m

Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza
------	------	--------	-------	-----------

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)				
				virtuale tratto
SP 68 LENO - CALVISANO	da Leno a SP 24	0+335	7+161	6.826 m
SP 68 LENO - CALVISANO	da SP 24 a Calvisano	7+161	11+075	3.914 m
SP 102 PRALBOINO - confine Cremonese verso OSTIANO		0+000	2+532	2.532 m
SP 103 GAMBARA - confine Cremonese verso OSTIANO		1+800	3+570	1.770 m
LOTTO 1			Totale	330.729 m

ELENCO STRADE
LOTTO 2 – VALTENESI – GOITese E GHEDESE

Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza virtuale tratto
SP 23 BORGOSATOLLO - MONTIRONE	da SPBS45bis a inizio Variante	1+190	3+650	2.460 m
SP 23 BORGOSATOLLO - MONTIRONE	da fine variante a Montirone SP 24	4+975	8+977	4.002 m
SP 23 BORGOSATOLLO - MONTIRONE "Variante Borgosatollo"	Variante Borgosatollo	3+650	5+620	1.970 m
SP 24 CHIAVICHE - CADIMARCO	da SPBS 45bis a Ghedi	0+135	7+365	7.230 m
SP 24 CHIAVICHE - CADIMARCO	da Ghedi a Cadimarco	9+820	31+315	21.495 m
SP 24 CHIAVICHE - CADIMARCO "Variante Ovest Ghedi"	da SP 24 a SP 65	0+000	0+620	620 m
SP 29 REMEDELLO - MONTICHIARI	da Remedello a Visano	0+000	4+850	4.850 m
SP 29 REMEDELLO - MONTICHIARI	Da Visano a Montichiari	5+100	14+588	9.488 m
SP 37 ISORELLA - FASCIA D'ORO		0+000	17+418	17.418 m
SP 37dir ISORELLA - FASCIA D'ORO	peduncolo ex SP37 in Castenedolo	17+775	17+840	65 m
SP 66 CASTENEDOLO - GHEDI		0+000	6+877	6.877 m
SP 67 CASTENEDOLO - VIRLE TREPONTI		1+445	4+760	3.315 m
SP 69 CALVISANO - CARPENEDOLO		0+600	6+650	6.050 m
SP 76 COMPARTITORI - REMEDELLO - verso CA-SALMORO		0+100	7+525	7.425 m
SP 77 BORGOSATOLLO - CASTENEDOLO		0+450	6+725	6.275 m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE	Da Lonato a incroci con strada per A4-Sirmione	260+880	267+135	6.255 m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE "Variante Sirmione"	variante di Sirmione aperta Nov 07	266+835	270+500	3.665 m
SPBS 236 GOITese		35+700	51+000	15.300 m
SPBS 236 GOITese "Nord"	Vecchia statale da Ospedale a confine MN	37+150	40+500	3.350 m
SPBS 236 GOITese "Nord"	Vecchia statale. Solo rotonda svincolo per fiera a Vighizzolo	44+400	44+540	140 m
SPBS 236 GOITese "Variante Est Montichiari"	Variante Est Montichiari Raccordo con SPBS236 Nord	39+500	40+615	1.115 m
SPBS 236 GOITese "Controstrada per Brescia"	Controstrada Montichiari - Castenedolo	46+200	50+525	4.325 m
SPBS 236 GOITese "Controstrada per Montichiari"	Controstrada Castenedolo - Montichiari	45+900	50+525	4.625 m
SPBS 343 ASOLANA		64+669	76+265	11.596 m
SPBS 567 DEL BENACO		5+020	10+550	5.530 m
SPBS 567 DEL BENACO "Sottesa"		3+640	4+550	910 m
SPBS 668 LENESE	tratto Lonato - Montichiari	1+350	7+790	6.440 m
SP 13 SS 11 - S. MARTINO d. B. - POZZOLENGO	tratto S.Martino Pozzolengo	3+050	7+120	4.070 m
SP 13 SS 11 - S. MARTINO d. B. - POZZOLENGO	tratto Pozzolengo confine MN	8+820	10+840	2.020 m
SP 13 SS 11 - S. MARTINO d. B. - POZZOLENGO "Variante Pozzolengo"	Variante Pozzolengo	7+100	9+900	2.800 m
SP 25 CUNETTONE - ESENTA	Da Lonato ad Esenta	18+280	22+650	4.370 m
SP 28 MOCASINA - BEDIZZOLE - CALCINATO - MONTICHIARI	DA INNESTO SSBS 11 A MONTICHIARI	6+620	13+030	6.410 m

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)

Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza virtuale tratto
SP 106 POZZOLENGO - verso PONTI SUL MINCIO		0+000	2+770	2.770 m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE	da Ponte San Marco a SP 28	253+500	254+150	650 m
SPBS 572 DI SALÒ		5+490	17+900	12.410 m
SPBS 572 DI SALÒ "Variante1"	Collegamento 572 con circonvallazione di Desenzano	17+620	19+375	1.755 m
SPBS 572 DI SALÒ "Variante Campoverde"	Collegamento SS 45bis con SPB-S572	2+210	5+490	3.280 m
SP 4 DUE PORTE - PADENGHE	da loc. due porte a Bedizzole "Ovest"	0+100	5+665	5.565 m
SP 4 DUE PORTE - PADENGHE	da Bedizzole "Est" a Padenghe	9+020	12+708	3.688 m
SP 4 DUE PORTE - PADENGHE "Variante Bedizzole"	Variante Bedizzole	5+665	9+350	3.685 m
SP 4 DUE PORTE - PADENGHE "Variante Sud Padenghe"	Variante Padenghe	12+610	14+870	2.260 m
SP 25 CUNETTONE - ESENTA	da Cunettone a Padenghe	0+000	9+879	9.879 m
SP 25 CUNETTONE - ESENTA	da Padenghe a Lonato	12+675	17+238	4.563 m
SP 26 GAVARDO - MANERBA		1+500	12+830	11.330 m
SP 27 CASTREZZONE - PREVALLE		0+300	6+000	5.700 m
SP 28 MOCASINA - BEDIZZOLE - CALCINATO - MONTICHIARI	Da Mocasina a Bedizzole SP 4V1	0+000	2+360	2.360 m
SP 28 MOCASINA - BEDIZZOLE - CALCINATO - MONTICHIARI	da Bedizzole "Est" a SPBS 11	2+581	6+620	4.039 m
SP 78 CALVAGESE - MOCASINA - LONATO		0+053	6+770	6.717 m

LOTTO 2			Totale	263.112 m
----------------	--	--	---------------	------------------

**ELENCO STRADE
LOTTO 3 – TANGENZIALE SUD**

Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza virtuale tratto
SPBS 11D4 "Variante SS 11 e Mandolossa"	collegamento tra A35, Tang. Sud e SPBS 510	0+000	1+134	1.134 m
SPBS 11TS PADANA SUPERIORE "Tangenziale SUD"	Tangenziale Sud	0+000	27+760	27.760 m
LOTTO 3			Totale km	28.894 m

ELENCO STRADE
LOTTO 4 – PIANURA OCCIDENTALE

Nome	Note	dal Km	al Km	Lungh- za virtua- le tratto
SPBS 11 PADANA SUPERIORE	Da Urago d'Oglio ad inizio va- riante Chiari-Rovato	204+112	208+052	3.940 m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE	Da Chiari "Est" a Rovato "Ovest"	211+850	215+860	4.010 m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE "Variante Chiari - Rovato"	variante da Chiari a Svincolo BREBEMI	207+900	212+400	4.500 m
SPBS 469 SEBINA OCCIDENTALE	da Palazzolo a SPBS 11	38+900	47+355	8.455 m
SPBS 573 L'OGLIESE	da Palazzolo al confine Berga- masco	6+680	9+300	2.620 m
SPBS 573 L'OGLIESE	Da Coccaglio alla SPBS 469D1	12+075	17+890	5.815 m
SP 19 CONCESIO - OSPITALETTO - CAPRIANO D/C		14+550	24+600	10.050 m
SP 19D1 "Raccordo tra SP 19 e SP IX"		0+000	1+200	1.200 m
SP 21 TRAVAGLIATO - BAGNOLO MELLA	da Travagliato a Lograto SPB- S235	0+726	4+926	4.200 m
SP 21 TRAVAGLIATO - BAGNOLO MELLA	da Lograto SPBS235 ad Azzano SP IX	4+926	11+326	6.400 m
SP 21 TRAVAGLIATO - BAGNOLO MELLA	da Azzano SP IX a Bagnolo	11+326	18+419	7.093 m
SP 22 FLERO - PONCARALE		3+600	9+760	6.160 m
SP 99 PALAZZOLO - confine Bergamasco verso TELGATE		0+000	1+410	1.410 m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE "Bretella di colle- gamento tra BREBEMI e SP 18"	aperta nel luglio 2011 per lavori di BREBEMI	3+000	4+400	1.400 m
SP 2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI	da Urago d'Oglio a Rudiano	11+365	12+703	1.338 m
SP 2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI	da Roccafranca ad Orzinuovi	18+600	23+200	4.600 m
SP 2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI "Variante Ru- diano"		12+685	14+522	1.837 m
SP 2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI "Variante Urago d'Oglio"	costruita da BreBeMi	0+000	1+622	1.622 m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO	da SPBS 573 a Chiari "Nord"	5+920	9+200	3.280 m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO	da Chiari "Sud" a Castelvati "Nord"	12+500	14+465	1.965 m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO	da Castelvati centro a Cizzago	15+260	18+375	3.115 m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO "Variante Castel- covati"	Variante Castelvati	14+465	15+729	1.264 m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO "variante di Co- logne e Chiari"	da SPBS573 a tang. Chiari (com- preso rotatoria finale)	0+000	4+890	4.890 m
SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO		3+000	6+033	3.033 m
SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO		10+016	16+035	6.019 m
SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO		16+270	17+070	800 m
SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO "Tratto SP19 - Berlingo"	Tratto SP19 - Berlingo	0+000	1+700	1.700 m
SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO "Variante Bargnana"	Tratto Sud della Variante della Bargnana	0+000	0+755	755 m
SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO "sotto- passo ferroviario e autostradale"	Sottopasso ferroviario alta velo- cità e Brebemi	0+000	1+055	1.055 m
SP 20 MACLODIO - TRENZANO - RUDIANO	da Macloquio a Trenzano SP62	0+000	5+030	5.030 m
SP 20 MACLODIO - TRENZANO - RUDIANO	da Trenzano SP62 a Rudiano	5+095	12+175	7.080 m
SP 60 CHIARI - CASTREZZATO		0+220	1+500	1.280 m
SP 61 CHIARI - PONTOGLIO		3+250	5+943	2.693 m

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)				
Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza virtuale tratto
SP 72 CHIARI – ROCCAFRANCA		1+020	8+862	7.842 m
SP 73 CAPRIANO DEL COLLE - FENILI BELASI		0+000	2+000	2.000 m
SP 100 PONTOGLIO - confine Bergamasco verso MARTINENGO		0+000	0+800	800 m
SP 101 PONTOGLIO - confine Bergamasco verso CIVIDATE AL PIANO		0+000	1+170	1.170 m
LOTTO 4			Totale	132.421 m

ELENCO STRADE
LOTTO 5 – VAL CAMONICA E FRANCIACORTA

Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza virtuale tratto
SPBS 294 DELLA VAL DI SCALVE*	di Paisco Loveno	0+000	15+040	15.040 m
SPBS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA*	da rotatoria (compresa) di intersezione con SP87 a inizio SPBS294	93+670	106+200	12.530 m
SP 6 CEDEGOLO - CEVO - SAVIORE DELL'ADAMELLO*		0+000	13+200	13.200 m
SP 84 BERZO DEMO – CEVO*		0+000	8+400	8.400 m
SP 86 di ONO SAN PIETRO*		0+000	1+500	1.500 m
SP 87 di CERVENO*		0+000	1+680	1.680 m
SP 88 CETO - CIMBERGO – PASPARDO*	da SS 42 Ceto a Paspardo	0+775	9+500	8.725 m
SP 88 CETO - CIMBERGO – PASPARDO*	da Paspardo a Cemmo	10+500	17+000	6.500 m
SPBS 345 DELLE TRE VALLI*	da Crocedomini a SS 42	64+970	91+480	26.510 m
SPBS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA*	da Breno Nord a inizio rotatoria intersezione con SP87	89+280	93+670	4.390 m
SP 5 MALEGNO - BORNO - CONF. BERGAMASCO*		0+000	18+650	18.650 m
SP 8 PIANCOGNO - ESINE – BIENNO*	da Piancogno a Esine	0+000	1+105	1.105 m
SP 8 PIANCOGNO - ESINE – BIENNO*	da Esine a Bienno	1+790	2+400	610 m
SP 8 PIANCOGNO - ESINE – BIENNO*	da Esine a Bienno	3+900	4+875	975 m
SP 8bis PIANCOGNO - ESINE - BIENNO "Variante all'abitato di Esine"*	Variante all'abitato di Esine	0+000	2+350	2.350 m
SP 8ter PIANCOGNO - ESINE - BIENNO "Variante di Berzo Inferiore"*	Variante all'abitato di Berzo Inferiore	0+000	2+230	2.230 m
SP 89 di BRAONE*		0+000	1+020	1.020 m
SP 90 di LOSINE*		0+000	0+900	900 m
SP 91 di NIARDO*		0+000	1+885	1.885 m
SP 92 MALEGNO – LOZIO*		0+000	9+240	9.240 m
SP 109 BIENNO – PRESTINE*		0+000	1+700	1.700 m
SP 112 PIANCOGNO - CIVIDATE CAMUNO		0+000	3+900	3.900 m
SPBS 294 DELLA VAL DI SCALVE*	Di Angolo Terme	46+100	59+373	13.273 m
SPBS 510 SEBINA ORIENTALE	Tratto SP 32 - SS42	28+250	42+100	13.850 m
SPBS 510quater SEBINA ORIENTALE	Variante agli abitati di Iseo, Sulfano, Sale Marasino e Marone da SP 32 a fine var.	25+470	28+750	3.280 m
SP I PISOGNE DARFO B.T.		39+400	47+150	7.750 m
SP 32 MARONE – ZONE*		0+000	7+420	7.420 m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE	Da Rovato "Est" a confine Ospitaletto	218+250	221+100	2.850 m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE	Da confine Ospitaletto a Mandolossa	224+200	228+960	4.760 m
SPBS 469 SEBINA OCCIDENTALE	da conf. BG verso Sarnico a Palazzolo	26+190	33+022	6.832 m
SPBS 469bis SEBINA OCCIDENTALE "Variante Palazzolo S/O - Capriolo"	Variante Palazzolo S/O - Capriolo	32+190	38+010	5.820 m
SPBS 510 SEBINA ORIENTALE	Tratto Brescia - Iseo	0+000	14+410	14.410 m
SPBS 510 SEBINA ORIENTALE	Tratto Iseo - SP32	18+100	28+250	10.150 m
SPBS 510bis SEBINA ORIENTALE	Deviante all'abitato di Iseo	0+000	3+330	3.330 m

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)				
Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza virtuale tratto
SPBS 510quinquies SEBINA ORIENTALE "Raccordo SPBS11 TS"	SPBS 510quinquies	0+000	2+630	2.630 m
SPBS 510quater SEBINA ORIENTALE	Variante agli abitati di Iseo, Sulfazano, Sale Marasino e Marone da Iseo a SP 32	14+410	25+470	11.060 m
SP XI ISEO - ROVATO		0+150	10+912	10.762 m
SP XII ROVATO - CAPRIOLO		1+300	10+100	8.800 m
SP 12 ISEO - CLUSANE - PARATICO		0+000	5+300	5.300 m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO	da Adro a SPBS 573	0+000	5+131	5.131 m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO "Collegamento SPBS469 - Adro"	Collegamento SPBS469 - Adro	2+730	4+900	2.170 m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO "Diramazione Spina"	Diramazione Spina	3+500	3+880	380 m
SP 45 GUSSAGO - CASTEGNATO		1+494	3+150	1.656 m
SP 51 SS 11 - CAZZAGO SAN MARTINO - PADERNO FRANCIACORTA	da SPBS 11 a SP 51bis (incrocio con ferrovia)	0+000	2+375	2.375 m
SP 51bis CAZZAGO SAN MARTINO - ROVATO (deviante rotonda Bonomelli)		0+000	1+800	1.800 m
SP 70 ERBUSCO - SAN PANCRAZIO		0+000	2+290	2.290 m
SP 70 ERBUSCO - SAN PANCRAZIO		2+300	3+500	1.200 m
SP 71 SP 49 - PROVAGLIO D'ISEO - ISEO		4+365	4+720	355 m
SP 96 CAPRIOLO - CASTELLI CALEPIO		0+000	1+830	1.830 m
LOTTO 5			Totale	294.504 m

*= Strade di montagna per l'applicazione della voce di Elenco Prezzi D.7.6.c in fase di contabilità

ELENCO STRADE
LOTTO 6 – VAL TROMPIA – PERTICHE

Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza virtuale tratto
SPBS 510ter SEBINA ORIENTALE	Raccordo SPBS510bis - SP48 in Comune di Iseo	0+890	1+450	560 m
SP 10 BRESCIA - BRIONE - POLAVENO	da Brescia a Cellatica	5+000	7+454	2.454 m
SP 10 BRESCIA - BRIONE - POLAVENO	da Gussago "Nord" a Polaveno	12+061	21+657	9.596 m
SP 19 CONCESIO - OSPITALETTO - CAPRIANO D/C		0+000	14+550	14.550 m
SP 19bis "Raccordo SP 19 casello A4 Ospitaletto"		0+000	0+952	952 m
SP 46 RODENGO SAIANO - OME		0+000	3+543	3.543 m
SP 47 CAMIGNONE - MONTICELLI BRUSATI		0+000	1+490	1.490 m
SP 47bis DEVIANTE PER OME		0+000	3+300	3.300 m
SP 47ter CAMIGNONE DI PASSIRANO	Raccordo Incrocio Camignone - SPBS510	0+000	0+600	600 m
SP 48 ISEO - POLAVENO *		1+450	13+950	12.500 m
SP 49 NIGOLINE - BETTOLE DI SAIANO	da SP 49d1 a Passirano centro	3+450	7+280	3.830 m
SP 49 NIGOLINE - BETTOLE DI SAIANO	Da Passirano "Est" a Bettole di Saiano	8+085	9+450	1.365 m
SP 49 NIGOLINE - BETTOLE DI SAIANO "Deviante per Passirano"	Deviante per Passirano	0+000	2+610	2.610 m
SP 51 SS 11 - CAZZAGO SAN MARTINO - PADERNO FRANCIACORTA	da Passirano Centro a Paderno FC	7+327	9+700	2.373 m
SP III BROZZO – NOZZA*		23+140	44+425	21.285 m
SP 50 TAVERNOLE S/M – NOZZA*		0+000	26+360	26.360 m
SP 52 LAVONE – PEZZAZE*		0+000	3+665	3.665 m
SP 53 AIALE - IRMA – MARMENTINO*		0+000	7+270	7.270 m
SP 54 BIVIO AURO – MURA*		0+000	3+130	3.130 m
SP 55 VESTONE - FORNO d'ONO*		0+000	5+450	5.450 m
SP 110 FORNO d'ONO – LIVEMMO*		5+720	12+600	6.880 m
SPBS 345 DELLE TRE VALLI***	Nei centri abitati di Concesio, Villa Carcina, Sarezzo e Gardone V.T.	1+368	16+660	15.292 m
SPBS 345 DELLE TRE VALLI	da Stocchetta a intersezione con SP III	16+660	20+200	3.540 m
SPBS 345 DELLE TRE VALLI*	a intersezione con SP III a Crocedomini	1+368	64+970	63.602 m
LOTTO 6			Totale	197.365 m

*= Strade di montagna per l'applicazione della voce di Elenco Prezzi D.7.6.c in fase di contabilità

***= Tratto di strada in cui sono richiesti solamente lo sgombero neve, lo spargimento dei prodotti antigeli e la manutenzione ordinaria del piano viabile.

**ELENCO STRADE
LOTTO 7 – VALLE SABBIA E VALVESTINO**

Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza virtuale tratto
SPBS 237 DEL CAFFARO "Variante Valle Sabbia"	tratto Vobarno - Sabbio	4+580	11+600	7.020 m
SPBS 237 DEL CAFFARO "Variante Valle Sabbia"	tratto Sabbio Chiese - Barghe	11+600	15+810	4.210 m
SP IV TORMINI - BARGHE	da Tormini a Vobarno	25+700	29+350	3.650 m
SP IV TORMINI - BARGHE	da incrocio SP 79 a svincolo per SPBS 237 var	37+700	38+260	560 m
SP V TORMINI - CUNETTONE		25+700	30+400	4.700 m
SP 31 CA' D'ODOLO - BIONE		0+000	6+100	6.100 m
SP 41 NUVOLENTA - SERLE		0+870	8+330	7.460 m
SP 41V1 NUVOLENTA - SERLE Variante Nuvovento	Variante di Nuvovento	0+000	2+525	2.525 m
SP 56 VESTONE - TREVISO BRESCIANO		7+100	8+835	1735 m
SP 57 GAVARDO - VALLIO - COLLE S. EUSEBIO	da SP 116 a d inizio variante	0+600	0+800	200 m
SP 57 GAVARDO - VALLIO - COLLE S. EUSEBIO	da fine variante a Colle S. Eusebio	2+157	9+640	7.483 m
SP 57 GAVARDO - VALLIO - COLLE S. EUSEBIO "Variante Sopraponte"	Variante Sopraponte	0+800	2+170	1.370 m
SP 79 SABBIO CHIESE - LUMEZZANE	da Lumezzane a Incrocio con SPBS 237	24+200	35+300	11.100 m
SP 79 SABBIO CHIESE - LUMEZZANE	da Incrocio con SPBS 237 a Sabbio Chiese	36+420	40+040	3.620 m
SP 116 VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C		49+400	66+250	16.850 m
SPBS 237 DEL CAFFARO	inizio km4+838 lato DX e 4+800 lato SX - solo comune Bovezzo	4+800	5+500	700 m
SPBS 237 DEL CAFFARO **	Nel centro abitato di Nave	5+500	10+150	4.650 m
SPBS 237 DEL CAFFARO	da fine centro abitato di Nave a Ponte Caffaro	10+150	55+800	45.650 m
SP 59 BARGHE - PROVAGLIO VAL SABBIA		0+000	6+700	6.700 m
SP 9 GARGNANO - VALVESTINO – MAGASA*		0+000	26+840	26.840 m
SP 58 IDRO – CAPOVALLE*		0+000	17+320	17.320 m
SP 111 IDRO - TREVISO BRESCIANO*		0+000	3+920	3.920 m
SP 113 CAPOVALLE - TURANO DI VALVESTINO*		0+000	10+417	10.417 m
SPBS 669 DEL PASSO DI CROCEDOMINI*		0+000	6+725	6.725 m
SPBS 669 DEL PASSO DI CROCEDOMINI		11+700	30+620	18.920 m
SPBS 669 DEL PASSO DI CROCEDOMINI "Variante Bagolino"*	Variante Bagolino	0+000	5+711	5.711 m
LOTTO 7			Totale	219.751 m
Nel calcolo totale dell'estensione in m del Lotto, non è stato considerato il tratto indicato con **				

*= Strade di montagna per l'applicazione della voce di Elenco Prezzi D.7.6.c in fase di contabilità

**= Tratto di strada in cui sono richiesti solamente lo sgombero neve, lo spargimento dei prodotti antigelivi.

**ELENCO STRADE
LOTTO 8 – ALTO GARDA**

Nome	Note	dal Km	al Km	Lunghezza virtuale tratto
SP 38 TREMOSINE – TIGNALE*		0+000	29+450	29.450 m
SP 115 LIMONE S/G – TREMOSINE*		0+000	6+140	6.140 m
LOTTO 8			Totale	35.590 m

*= Strade di montagna per l'applicazione della voce di Elenco Prezzi D.7.6.c in fase di contabilità

ALLEGATO C: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I OFFERTA

Offerta Tecnica (peso 70)

L'**Offerta Tecnica** deve illustrare le proposte di varianti migliorative al progetto e oggetto di valutazione, come descritto nel seguito.

L'offerta deve riguardare i seguenti elementi:

	Elementi e sub-elementi	sub-peso	peso
1	Caratteristiche generali della prestazione		50
1.a	Organizzazione del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi	20	
1.b	Organizzazione della reperibilità	20	
1.c	Struttura ed organizzazione del personale di cui è garantita la presenza sul lotto stradale	10	
2	Qualità dei mezzi		6
2.a	Adeguatezza dei mezzi messi a disposizione	6	
3	Mitigazione ambientale		4
3.a	Classe ambientale dei mezzi	2	
3.b	Classe ambientale dei mezzi ad uso promiscuo ed autovetture	2	
4	Disponibilità di dispositivi per il controllo satellitare sui mezzi		10
4.a	Dotazione sui mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi	5	
4.b	Dotazione sui mezzi del servizio di reperibilità	5	

La valutazione è basata sui criteri di preferenza dei seguenti singoli elementi dell'Offerta Tecnica:

1. Caratteristiche generali del servizio

1.a Organizzazione del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi

Verranno prese in considerazione le più efficienti misure poste in atto per lo svolgimento del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi, relativamente alle risorse umane operative (organizzazione, qualificazione e composizione delle squadre ecc.), strutture, presidi, magazzini ecc. messi a disposizione nella zona d'intervento, ovvero le dotazioni di mezzi, attrezzature e strumentazioni.

Fermi restando gli obblighi previsti all'articolo 1 comma 11 del capitolato speciale d'appalto ed il numero minimo di unità operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva dell'Amministrazione Provinciale indicate all'art. 1 comma 11 punto c.28) del Capitolato Speciale d'Appalto, verrà valutata la dislocazione delle sedi operative per il ricovero dei mezzi per lo sgombero neve all'interno della zona a cui si riferisce il lotto.

1.b Organizzazione della reperibilità

Verranno prese in considerazione le più efficienti misure poste in atto per lo

svolgimento del servizio Organizzazione della reperibilità, relativamente alle risorse umane operative (organizzazione, qualificazione e composizione delle squadre ecc.), strutture, presidi, magazzini ecc. messi a disposizione nella zona d'intervento, ovvero le dotazioni di mezzi, attrezzature e strumentazioni. Verrà considerata anche la dislocazione delle unità operative di emergenza all'interno della zona a cui si riferisce il lotto.

1.c Struttura ed organizzazione del personale di cui è garantita la presenza sul lotto stradale:

Verranno prese in considerazione l'organizzazione e la struttura del personale impiegato per l'esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto dell'appalto e la loro qualifica o specializzazione.

2. Qualità dei mezzi

2.a Adeguatezza dei mezzi messi a disposizione

Verrà presa in considerazione l'adeguatezza dei mezzi messi a disposizione rispetto ai compiti ai quali sono destinati, in riferimento alle attività di manutenzione stradale ed alle caratteristiche delle strade sulle quali sono destinati ad operare.

3. Mitigazione ambientale

3.a Classe ambientale dei mezzi:

Il massimo punteggio verrà assegnato al concorrente che ha la disponibilità di tutti gli autoveicoli richiamati nell'Allegato "A" del Capitolato Speciale d'Appalto, classificati nell'elenco di cui all'art. 54, comma 1, del D.Lgs 285/1992 e s.m.i., ma ad esclusione di quelli di cui alle lettere a) e c), aventi categoria Euro 5 o Euro 6 in riferimento alla classe di inquinamento; in caso contrario, verranno assegnati 0 punti.

3.b Classe ambientale dei mezzi ad uso promiscuo ed autovetture:

Il massimo punteggio verrà assegnato al concorrente che ha la disponibilità di tutti gli autoveicoli nell'Allegato "A" del Capitolato Speciale d'Appalto classificati nell'elenco di cui all'art. 54, comma 1, del D.Lgs 285/1992 e s.m.i., alle lettere a) e c), aventi categoria Euro 5 o Euro 6 in riferimento alla classe di inquinamento; in caso contrario, verranno assegnati 0 punti.

4. Disponibilità di dispositivi per il controllo satellitare sui mezzi

4.a Dotazione sui mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi

Il massimo punteggio verrà assegnato al concorrente che ha la disponibilità di un sistema per il controllo satellitare di tutti sui mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi nell'Allegato "A" del Capitolato Speciale d'Appalto; in caso contrario, verranno assegnati 0 punti.

4.b Dotazione sui mezzi del servizio di reperibilità

Il massimo punteggio verrà assegnato al concorrente che ha la disponibilità di un sistema per il controllo satellitare di tutti sui mezzi del servizio di reperibilità nell'Allegato "A" del Capitolato Speciale d'Appalto; in caso contrario, verranno assegnati 0 punti.

La relazione dovrà contenere la descrizione delle caratteristiche generali del servizio (nei due punti) e dovrà essere al massimo di 10 (dieci) cartelle complessive. Le risorse del personale dovranno essere indicate nella relazione; per ogni persona dovranno essere indicati la qualifica ed il tipo di rapporto che la lega all'impresa. I mezzi che il concorrente intende mettere a disposizione per lo svolgimento dei lavori dovranno essere elencati ed illustrati nella relazione.

Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" si intendono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per cartella e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi o fotografie; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4; non sono computati gli indici e i sommari e le copertine.

Per la mitigazione ambientale (criteri 3.a - Classe ambientale mezzi e 3.b - Classe ambientale dei mezzi ad uso promiscuo ed autovetture), e per la Disponibilità di dispositivi per il controllo satellitare sui mezzi (criteri 4.a -

Dotazione sui mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi e 4.b - Dotazione sui mezzi del servizio di reperibilità), si chiede di compilare i modelli di seguito riportati (la documentazione verrà richiesta in fase di eventuale aggiudicazione).

1. dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica;
1. l'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
1. l'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo la conclusione del contratto;

Offerta Economica (Peso 30)

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera e);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) il ribasso offerto:
 - d.1) si applica su tutti i prezzi dell'elenco prezzi;
 - d.2) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - e.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - e.2) l'Offerta Economica deve contenere l'impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (se non ancora costituito), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione amministrativa.

CAPO II CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore.

Criterio di valutazione della «Offerta Tecnica»

- a) la valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte:
 1. meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
 2. maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (elementi e subelementi);
 3. maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- b) ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente

da ciascun commissario, con il metodo aggregativo-compensatore in cui a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
-----------------	---------------------	---

- b) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto;
- d) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento;
- e) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse.
- f) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
- g) gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione, non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

- a) il ribasso unico percentuale è applicato sull'elenco prezzi;
- b) al ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);

Capitolato speciale d'appalto (parte normativa)

- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

Le risorse messe a disposizione tramite contratto di AVVALIMENTO non saranno considerate ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici si precisa che i punteggi derivanti dall'applicazione di formule saranno arrotondati al secondo numero decimale per difetto, in caso di terzo numero decimale inferiore a 5, ovvero per eccesso, in caso di terzo decimale uguale o superiore a 5.

In caso di aggiudicazione, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEI VINCOLI MINIMI STABILITI DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, l'impresa è obbligata a documentare le autocertificazioni rese, già al momento dell'avvio delle attività. In mancanza di tale documentazione non verrà aggiudicato in modo definitivo l'appalto.

Le risorse dichiarate (ad esempio quelle riguardanti i mezzi d'opera), assumeranno carattere di vincolo contrattuale minimo e dovranno essere rese disponibili per tutta la durata del contratto pena la risoluzione del medesimo e l'eventuale segnalazione alle Autorità competenti; nel corso dell'esecuzione delle attività, eventuali variazioni nella disponibilità di dette risorse sarà ammessa unicamente in termini equivalenti o migliorativi, valutati ad esclusiva discrezione dell'amministrazione provinciale, pena la risoluzione del contratto.

A tal proposito, si precisa, fin d'ora, che, qualora l'Impresa con cui sarà stipulato un contratto (Consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Imprese, all'interno del quale è presente un Consorzio), nei casi previsti dalla legge, in fase di esecuzione del contratto, dovesse richiedere la sostituzione/aggiunta di una/più imprese consorziate esecutrici, sarà tenuta a garantire il che ha la disponibilità in capo a queste ultime di requisiti di tipo tecnico, analoghi a quelli posseduti dalle imprese consorziate che si intende sostituire, fermo restando l'obbligo del che ha la disponibilità dei requisiti di ordine generale prescritti per legge in capo alle consorziate stesse.

Si precisa, altresì, che, in ogni caso, le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto costituiscono le condizioni minime che devono essere garantite dall'Impresa, la quale ha provveduto ad accettarle con apposita dichiarazione.



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023**

LOTTO _____

**MITIGAZIONE AMBIENTALE:
Classe ambientale dei mezzi**

Autodichiarazione di cui al punto 3.a
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta sopra indicata

DICHIARA

di avere la disponibilità di **tutti** gli autoveicoli nell'Allegato "A" del Capitolato Speciale d'Appalto, classificati nell'elenco di cui all'art. 54, comma 1, del D.Lgs 285/1992 e s.m.i., ma ad esclusione di quelli di cui alle lettere a) e c), aventi categoria Euro 5 o Euro 6 in riferimento alla classe di inquinamento;

E SI IMPEGNA ALTRESI'

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a metterli a disposizione della Provincia di Brescia per lo svolgimento dell'appalto per la durata dell'intero tempo contrattuale.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023**

LOTTO _____

MITIGAZIONE AMBIENTALE:
Classe ambientale dei mezzi ad uso promiscuo ed autovetture

Autodichiarazione di cui al punto 3.b
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta sopra indicata

DICHIARA

di avere la disponibilità di **tutti** gli autoveicoli nell'Allegato "A" del Capitolato Speciale d'Appalto, classificati nell'elenco di cui all'art. 54, comma 1, del D.Lgs 285/1992 e s.m.i., alle lettere a) e c), aventi categoria Euro 5 o Euro 6 in riferimento alla classe di inquinamento;

E SI IMPEGNA ALTRESI'

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a metterli a disposizione della Provincia di Brescia per lo svolgimento dell'appalto per la durata dell'intero tempo contrattuale.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023**

LOTTO _____

**Disponibilità di dispositivi per il controllo satellitare sui mezzi
Dotazione sui mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento
prodotti antigelivi**

Autodichiarazione di cui al punto 4.a

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta sopra indicata

DICHIARA

di avere la disponibilità di un sistema per il controllo satellitare installato e funzionante su **tutti** sui mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi nell'Allegato "A" del Capitolato Speciale d'Appalto;

E SI IMPEGNA ALTRESI'

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia il software o le credenziali per accedere tramite applicativo web per il monitoraggio e la gestione satellitare di tali mezzi per lo svolgimento dell'appalto per la durata dell'intero tempo contrattuale.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – QUADRIENNIO 2020/2023**

LOTTO _____

**Disponibilità di dispositivi per il controllo satellitare sui mezzi
Dotazione sui mezzi del servizio di reperibilità**

Autodichiarazione di cui al punto 4.b

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

Il sottoscritto _____, legale rappresentante della ditta sopra indicata

DICHIARA

di avere la disponibilità di un sistema per il controllo satellitare installato e funzionante su **tutti** sui mezzi del servizio di reperibilità nell'Allegato "A" del Capitolato Speciale d'Appalto;

E SI IMPEGNA ALTRESI'

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia il software o le credenziali per accedere tramite applicativo web per il monitoraggio e la gestione satellitare di tali mezzi per lo svolgimento dell'appalto per la durata dell'intero tempo contrattuale.

Data _____

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
